



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 370/12

di iniziativa del Consigliere P. STRAFACE, M. COMITO recante:

"Disposizioni per la promozione e lo sviluppo del sistema universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) regionale"

relatore: P. STRAFACE;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	25/3/2025
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	25/3/2025
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 10/04/2025

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 370/XII pag. 3
"Disposizioni per la promozione e lo sviluppo del sistema universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) regionale"

Normativa regionale

Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34 pag. 19
"Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Calabria"

Normativa nazionale

D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 (agg. con DPR n. 82-2024) pag. 28
"Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508"

Normativa comparata

Legge Regionale 27 luglio 2007, n. 15 (agg. 2019) - Emilia Romagna pag. 53
"SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E L'ALTA FORMAZIONE"

Legge regionale 13 dicembre 2004 , n. 33 (agg. 2024) - Lombardia pag. 64
"Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario"

Legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4 - Marche pag. 72
"Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio"



Proposta di Legge recante:

" Disposizioni per la promozione e lo sviluppo del sistema universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) regionale "

Il Consigliere regionale

F.to Pasqualina Straface

Proposta di Legge recante:**" Disposizioni per la promozione e lo sviluppo del sistema universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) regionale "****RELAZIONE DESCRITTIVA**

La presente proposta di legge regionale si inserisce nel quadro delle politiche regionali volte a promuovere lo sviluppo della conoscenza, l'innovazione e la crescita socio-economica del territorio calabrese, attraverso il rafforzamento del sistema universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). In aderenza ai principi sanciti dagli articoli 3 e 34 della Costituzione italiana e in coerenza con la normativa statale vigente, la Regione Calabria intende definire un quadro normativo organico per il sostegno e la valorizzazione delle istituzioni universitarie e AFAM, riconoscendone il ruolo strategico quali centri di eccellenza nella produzione e diffusione del sapere, nella ricerca scientifica e nella formazione di capitale umano qualificato.

La proposta di legge persegue le seguenti finalità generali:

- consolidare il ruolo delle istituzioni universitarie e AFAM come centri di produzione e diffusione della conoscenza, incubatori di innovazione e promotori di sviluppo territoriale, culturale, sociale ed economico, del territorio regionale;
- promuovere l'accesso universale all'istruzione superiore, garantendo pari opportunità e rimuovendo gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale;
- favorire l'integrazione tra il sistema universitario e AFAM e il tessuto produttivo regionale, incentivando il trasferimento tecnologico, la ricerca applicata e la creazione di spin-off accademici e startup innovative;
- valorizzare il patrimonio culturale e scientifico delle istituzioni universitarie e AFAM, promuovendone la fruizione pubblica e la divulgazione;
- migliorare le condizioni di studio e di vita degli studenti universitari e AFAM, attraverso interventi mirati in materia di mobilità sostenibile, benessere psicofisico, accesso alla cultura e tutorato tra pari.

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, la proposta di legge prevede l'adozione dei seguenti interventi e strumenti normativi:

- istituzione di organi di coordinamento e consultazione, quali il Tavolo di coordinamento regionale per le politiche universitarie e AFAM e l'Osservatorio regionale per le politiche universitarie e dell'alta formazione, al fine di favorire il dialogo e la collaborazione tra i diversi attori del sistema;

- promozione di iniziative di divulgazione scientifica e culturale, attraverso la realizzazione di eventi, mostre, seminari e progetti editoriali, con particolare attenzione alla Giornata regionale del merito universitario;
- promozione della mobilità sostenibile e del benessere degli studenti, attraverso la stipula di convenzioni con i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e la promozione di iniziative per la salute mentale e il benessere psicofisico;
- valorizzazione del patrimonio universitario e AFAM, attraverso la creazione di percorsi di fruizione pubblica, la digitalizzazione e la promozione turistica e culturale;
- incentivazione dell'innovazione e della ricerca applicata, mediante la creazione di Hub regionali per l'innovazione, il sostegno agli spin-off universitari e la promozione del Made in Calabria nel contesto accademico;
- istituzione di strumenti digitali per il tutorato tra studenti, quali la Piattaforma regionale per il tutorato tra studenti e la Banca del tempo universitaria;
- promozione dell'inclusione e della parità di opportunità, attraverso interventi mirati a favore di studenti con disabilità, studenti provenienti da contesti svantaggiati e studenti con background migratorio o rifugiati, nonché attraverso programmi per la promozione della parità di genere nelle carriere accademiche e scientifiche;
- istituzione del Pass Culturale Universitario, un sistema digitale per l'accesso agevolato a eventi e luoghi della cultura.

L'attuazione della presente legge è destinata a generare un impatto positivo e duraturo sul territorio regionale, attraverso:

- la formazione di capitale umano altamente qualificato, in grado di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro e di contribuire allo sviluppo dell'innovazione;
- la creazione di un ecosistema favorevole alla nascita e alla crescita di imprese innovative, con conseguenti ricadute positive sull'occupazione e sulla competitività del territorio;
- . la valorizzazione del patrimonio culturale e scientifico della regione, con benefici in termini di turismo, cultura e immagine del territorio;
- il miglioramento della qualità della vita degli studenti universitari e AFAM, attraverso la promozione del benessere psicofisico, della mobilità sostenibile e dell'accesso alla cultura;
- l'innalzamento del livello di istruzione della popolazione;
- il miglioramento della coesione sociale.

Gli interventi previsti dalla presente legge saranno attuati nel rispetto del principio di invarianza finanziaria, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e

senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Eventuali spese potranno essere coperte attraverso la programmazione comunitaria, nazionale e regionale.

La presente proposta di legge rappresenta un investimento strategico sul futuro della Regione Calabria, con l'obiettivo di costruire un sistema universitario all'avanguardia, capace di generare conoscenza, innovazione e sviluppo per il territorio, ma rappresenta anche un atto di indirizzo politico-programmatico di rilevanza cruciale, volto a consolidare il ruolo del sistema universitario e AFAM come pilastro fondamentale per la crescita culturale, sociale ed economica del territorio.

La proposta si compone di 10 articoli, come di seguito descritti:

- l'art. 1 precisa i principi ispiratori e le finalità della Legge;
- l'art. 2 prevede l'istituzione del Tavolo di coordinamento regionale per le politiche universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) con funzioni di laboratorio legislativo permanente;
- l'art. 3 prevede la promozione della divulgazione scientifica e culturale e l'istituzione della Giornata regionale del merito universitario;
- l'art. 4 prevede la promozione di misure atte a favorire la mobilità sostenibile e il benessere degli studenti;
- l'art. 5 promuove la valorizzazione del patrimonio universitario e l'accesso alla cultura;
- l'art. 6 promuove iniziative finalizzate alla innovazione, ricerca applicata e promozione del Made in Calabria nelle istituzioni universitarie e AFAM;
- l'art. 7 prevede misure finalizzate a promuovere il tutorato tra studenti e la Banca del tempo universitaria;
- l'art. 8 promuove iniziative volte a garantire inclusione e parità di opportunità;
- l'art. 9 prevede l'istituzione dell'Osservatorio regionale per le politiche universitarie e dell'alta formazione;
- l'art. 10 prevede l'invarianza finanziaria.

Relazione finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della Legge: " **Disposizioni per la promozione e lo sviluppo del sistema universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) regionale** ".

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia		Importo
		I o C	A o P	
Art. 1	Norma di carattere ordinamentale. Precisa i principi ispiratori e le finalità della Legge.			0
Art. 2	Norma di carattere ordinamentale. Prevede l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, del Tavolo di coordinamento regionale per le politiche universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) con funzioni di laboratorio legislativo permanente.			0
Art. 3	Norma di carattere ordinamentale. Prevede la promozione della divulgazione scientifica e culturale e l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, della Giornata regionale del merito universitario.			0
Art. 4	Norma di carattere ordinamentale. Prevede misure atte a favorire la mobilità sostenibile e il benessere degli studenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Lo sportello di ascolto di cui al comma 2, lett. a), si attiva su richiesta dello studente e per appuntamento, ed è composto da esperti delle ASP e dei servizi territoriali.			0
Art. 5	Norma di carattere ordinamentale. Promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio			0

	regionale, la valorizzazione del patrimonio universitario e l'accesso alla cultura.			
Art. 6	Norma di carattere ordinamentale. Promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, iniziative finalizzate alla innovazione, ricerca applicata e promozione del Made in Calabria nelle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.			0
Art. 7	Norma a carattere ordinamentale. Prevede, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, misure finalizzate a promuovere il tutorato tra studenti e la Banca del tempo universitaria.			0
Art. 8	Norma a carattere ordinamentale. Promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, iniziative volte a garantire inclusione e parità di opportunità. I servizi di supporto psicologico si attivano su richiesta dello studente e per appuntamento, e sono assicurati da esperti delle ASP e dei servizi territoriali.			0
Art. 9	Norma di carattere ordinamentale. Prevede l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, dell'Osservatorio regionale per le politiche universitarie e dell'alta formazione.			0
Art.	Prevede la clausola di			0

10	invarianza finanziaria.			
----	-------------------------	--	--	--

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente Legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tab. 2 - Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Missione Programma	//	//	//	//
Missione Programma	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di Legge recante

" Disposizioni per la promozione e lo sviluppo del sistema universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) regionale "

Art. 1

(Obiettivi e finalità)

1. La Regione Calabria, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione ed in coerenza con la normativa statale, promuove iniziative volte a rafforzare il ruolo delle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) quali centri di produzione e diffusione della conoscenza, di innovazione e di sviluppo sociale ed economico, favorendo al contempo migliori condizioni di studio e di inserimento nel mondo del lavoro per gli studenti universitari e AFAM.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove collaborazioni con le istituzioni universitarie e AFAM presenti sul territorio, volte a:

- a) favorire lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio, promuovendo il trasferimento di conoscenze e competenze tra istituzioni universitarie e AFAM, imprese e istituzioni locali;
- b) promuovere la divulgazione scientifica e culturale, favorendo la realizzazione di eventi, progetti editoriali e iniziative di alta divulgazione scientifica;

- c) promuovere l'inclusione e la parità di opportunità nell'ambito universitario e AFAM, anche attraverso azioni di supporto per studenti con disabilità, studenti lavoratori o provenienti da contesti svantaggiati;
- d) promuovere la mobilità sostenibile e il benessere degli studenti, favorendo l'accesso agevolato ai servizi di trasporto pubblico e iniziative per il benessere psicofisico;
- e) valorizzare il patrimonio universitario e favorire l'innovazione e la ricerca applicata, anche attraverso la promozione di progetti di collaborazione tra istituzioni universitarie e AFAM, enti di ricerca e settore produttivo;
- f) promuovere il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze extra-universitarie degli studenti, acquisite attraverso esperienze di volontariato, tirocini, attività associative e progetti di cittadinanza attiva;
- g) promuovere la cooperazione tra istituzioni universitarie e AFAM e sistema produttivo regionale, attraverso la creazione di percorsi di formazione integrata e la valorizzazione della nascita di spin-off accademici e startup innovative;
- h) favorire la creazione di strumenti digitali per il tutorato tra studenti, anche attraverso l'istituzione di una banca del tempo universitaria basata su scambi di competenze;
- i) istituire e promuovere iniziative di premialità per il merito accademico, quali la Giornata regionale del merito universitario;
- j) favorire la diffusione e la valorizzazione del Made in Calabria nelle istituzioni universitarie e AFAM, promuovendo la conoscenza del patrimonio manifatturiero, artistico e culturale regionale tra gli studenti;
- k) rafforzare la cooperazione tra istituzioni universitarie e AFAM e istituzioni culturali, stipulando, previa intesa, accordi con biblioteche, musei e luoghi di interesse culturale per l'accesso agevolato o gratuito agli studenti universitari e AFAM.

Art. 2

(Tavolo di coordinamento regionale per le politiche universitarie e AFAM con funzioni di laboratorio legislativo permanente)

1. La Regione istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il Tavolo di coordinamento regionale per le politiche universitarie e AFAM, di seguito denominato Tavolo di coordinamento, con funzioni consultive e propositive in materia di collaborazione tra la Regione e le istituzioni universitarie e AFAM presenti sul territorio e con funzioni di laboratorio legislativo permanente.

2. Il Tavolo di coordinamento è presieduto da un rappresentante del dipartimento regionale competente in materia di istruzione, con funzioni di coordinamento, ed è composto da:

- a) un rappresentante per ogni ufficio legislativo della Giunta e del Consiglio regionale;
- b) un rappresentante per ciascuna istituzione universitaria e AFAM presente sul territorio regionale;
- c) un rappresentante delle organizzazioni studentesche regionali;
- d) un rappresentante delle associazioni imprenditoriali e del mondo del lavoro.
- e) un rappresentante degli enti locali designato dal Consiglio delle Autonomie locali;
- f) un rappresentante degli istituti di ricerca operanti nella regione;
- g) un rappresentante del sistema bibliotecario e museale regionale, designato dagli enti culturali aderenti alle iniziative di collaborazione con le università e gli istituti AFAM.

3. Nell'ambito del Tavolo di cui al presente articolo possono essere costituiti gruppi di lavoro tematici, composti da esperti, accademici e rappresentanti istituzionali incaricati di approfondire specifiche questioni e predisporre contributi tecnico-scientifici per l'eventuale elaborazione di proposte di legge.

4. Il Tavolo di coordinamento ha il compito di:

- a) analizzare le esigenze del territorio, identificare le priorità locali che necessitano di interventi normativi e definire le priorità strategiche per l'elaborazione di progetti e la relativa traduzione in proposte di legge efficaci;
- b) elaborare proposte per il miglioramento della cooperazione tra Regione e istituzioni universitarie e AFAM in materia di sviluppo culturale, economico e sociale del territorio;
- c) elaborare soluzioni innovative basate su evidenze scientifiche e buone pratiche, con il contributo del mondo accademico e della ricerca;
- d) promuovere la cosiddetta "terza missione" delle università e delle istituzioni AFAM, incentivando il trasferimento di conoscenze e competenze a beneficio del territorio;
- e) favorire il dialogo strutturato tra Regione, istituzioni accademiche e rappresentanze studentesche per un efficace raccordo tra formazione, ricerca e politiche pubbliche.
- f) monitorare e valutare l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge, segnalando eventuali criticità e formulando proposte di miglioramento, con la predisposizione di un rapporto da inviare entro il 30 giugno di ciascun anno all'Osservatorio di cui all'articolo 9 della presente legge;
- g) favorire il dialogo tra istituzioni universitarie e AFAM, imprese, istituzioni e studenti al fine di promuovere sinergie e progettualità congiunte;
- h) individuare strumenti di supporto per la valorizzazione della ricerca applicata e del trasferimento tecnologico, in raccordo con gli enti di ricerca e il tessuto produttivo regionale;
- i) coordinare e promuovere iniziative di divulgazione scientifica e culturale in collaborazione con istituzioni universitarie e AFAM, enti locali e istituzioni culturali.

5. Il Tavolo di coordinamento si riunisce con cadenza semestrale e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità su richiesta della maggioranza dei suoi componenti. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni nonché le modalità di delega dei soggetti istituzionali sono disciplinate con apposito regolamento interno adottato dal Tavolo di coordinamento stesso.

6. La partecipazione al Tavolo di coordinamento è a titolo gratuito e non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso, indennità o rimborso spese.

7. La Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente, con cadenza annuale, una relazione sugli esiti del Tavolo di confronto e delle attività dei gruppi di lavoro tematici, evidenziando le tematiche affrontate e le proposte normative elaborate.

Art. 3

(Divulgazione scientifica e culturale e Giornata regionale del merito universitario)

1. La Regione promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iniziative di divulgazione scientifica e culturale aperte al pubblico, in collaborazione con le istituzioni universitarie e AFAM, gli enti di ricerca, le istituzioni culturali e gli enti locali. A tal fine, promuove la realizzazione di:

- a) conferenze, seminari e incontri divulgativi, anche in formato digitale, per favorire la diffusione della conoscenza scientifica e umanistica presso la cittadinanza;
- b) mostre, eventi scientifici e rassegne culturali, con il coinvolgimento di musei, biblioteche e istituzioni culturali del territorio;
- c) programmi di divulgazione nelle scuole, per promuovere l'orientamento verso le carriere scientifiche e la cultura dell'innovazione tra gli studenti della scuola secondaria.

2. È istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la Giornata regionale del merito universitario, che si celebra ogni anno il 19 novembre, in concomitanza con la Giornata internazionale degli studenti. L'iniziativa è volta a valorizzare l'eccellenza accademica, promuovere le migliori pratiche di ricerca e innovazione e riconoscere il contributo delle università e delle istituzioni AFAM allo sviluppo culturale, sociale ed economico della Regione. La Giornata può prevedere:

- a) il riconoscimento pubblico di studenti, ricercatori e docenti che si siano distinti per merito accademico, attività di ricerca o impatto sul territorio;
- b) l'organizzazione di eventi e iniziative nelle istituzioni universitarie e AFAM, finalizzati alla diffusione della cultura del merito e della qualità della formazione superiore;
- c) la promozione di attività di orientamento e mentoring per gli studenti universitari e AFAM e delle scuole superiori, con il coinvolgimento di professionisti e alunni.

3. La Regione favorisce, previa intesa, la stipula di convenzioni con istituzioni pubbliche e private per l'attuazione di programmi di riconoscimento e incentivo per studenti meritevoli, con particolare riferimento a:

- a) borse di studio e premi per i migliori risultati accademici, finanziati attraverso risorse comunitarie, nazionali e regionali disponibili a legislazione vigente o mediante contributi privati, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale;
 - b) percorsi di alta formazione e di mobilità internazionale, in collaborazione con università e centri di ricerca;
 - c) iniziative di supporto all'inserimento nel mondo del lavoro per studenti con eccellenza accademica, anche attraverso stage e programmi di placement.
4. La Giunta e il Consiglio regionale concedono il patrocinio morale alle iniziative di cui al presente articolo.

Art. 4

(Mobilità sostenibile e benessere degli studenti)

1. La Regione promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la mobilità sostenibile degli studenti e del personale universitario, favorendo, previa intesa, la stipula di accordi e convenzioni tra le istituzioni universitarie e AFAM, gli enti locali e i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, finalizzati a:
- a) l'introduzione di tariffe agevolate per l'uso di mezzi pubblici da parte degli studenti e del personale accademico, compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente;
 - b) l'ampliamento delle infrastrutture di mobilità dolce, come piste ciclabili e servizi di bike sharing nelle aree universitarie;
 - c) la promozione di sistemi di trasporto a basso impatto ambientale, anche attraverso incentivi all'uso del carpooling e di servizi di navette universitarie;
 - d) il miglioramento dell'accessibilità delle sedi universitarie e AFAM per studenti con disabilità o esigenze specifiche di mobilità.
2. La Regione promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iniziative per il benessere psicofisico degli studenti, in collaborazione con le università e le aziende sanitarie locali. A tal fine, favorisce:
- a) l'attivazione di sportelli di ascolto psicologico, accessibili gratuitamente agli studenti, con il supporto di professionisti qualificati;
 - b) la realizzazione di campagne di prevenzione e sensibilizzazione sui temi della salute mentale, della gestione dello stress accademico e dei disturbi dell'apprendimento;
 - c) la promozione di attività sportive, ricreative e culturali, anche attraverso convenzioni con associazioni e impianti sportivi per incentivare la pratica dello sport a costi agevolati;

d) la creazione di spazi di aggregazione e socializzazione all'interno delle strutture universitarie e AFAM, per favorire il benessere relazionale e la partecipazione alla vita accademica.

Art. 5

(Valorizzazione del patrimonio universitario e accesso alla cultura)

1. La Regione promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, scientifico e archivistico delle istituzioni universitarie e AFAM, e favorisce, previa intesa, anche attraverso progetti di coinvolgimento degli studenti universitari e AFAM, su base volontaria, protocolli d'intesa e collaborazioni con istituzioni accademiche e culturali, enti locali e associazioni di settore, e partenariati pubblico-privati:

- a) la realizzazione di iniziative di promozione turistica e culturale;
- b) la catalogazione, il restauro e la digitalizzazione del patrimonio universitario;
- c) la creazione di percorsi di fruizione pubblica e di divulgazione, attraverso mostre, esposizioni temporanee e itinerari tematici.

2. È istituito il Pass Culturale Universitario, un sistema digitale che consente l'accesso agevolato a eventi e luoghi della cultura, basato su convenzioni tra la Regione, le istituzioni universitarie e AFAM e le istituzioni culturali pubbliche e private. L'adesione al Pass da parte delle istituzioni avviene su base volontaria e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

3. La Regione favorisce, previa intesa, la stipula di accordi con musei, biblioteche, teatri, cinema, siti archeologici e istituzioni culturali, al fine di garantire agli studenti universitari e AFAM:

- a) tariffe ridotte o ingressi gratuiti per l'accesso ai luoghi della cultura, compatibilmente con le disponibilità degli enti aderenti;
- b) la possibilità di partecipare a eventi, rassegne e iniziative culturali dedicate;
- c) l'integrazione del Pass Culturale Universitario con altre agevolazioni esistenti, nazionali o regionali, per ampliare l'offerta culturale disponibile per gli studenti.

Art. 6

(Innovazione, ricerca applicata e promozione del Made in Calabria nelle università)

1. La Regione promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la creazione di Hub regionali per l'innovazione, finalizzati a:

- a) favorire la collaborazione tra istituzioni universitarie e AFAM, imprese e enti pubblici nello sviluppo di progetti di ricerca applicata e trasferimento tecnologico;
- b) sostenere la sperimentazione di soluzioni innovative nei settori strategici per il territorio, in linea con le priorità della programmazione regionale e nazionale;
- c) facilitare l'accesso delle imprese alle competenze universitarie, promuovendo lo sviluppo di brevetti e tecnologie innovative.

2. La Regione promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente:

- a) iniziative per la creazione e il consolidamento di spin-off universitari, favorendo la nascita di startup ad alta intensità tecnologica;
- b) la valorizzazione dei brevetti e delle tecnologie sviluppate negli atenei, anche attraverso programmi di trasferimento tecnologico e incubazione d'impresa;
- c) la promozione di partenariati pubblico-privati per il cofinanziamento di progetti innovativi, con il coinvolgimento di istituzioni finanziarie e investitori.

3. La Regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in collaborazione con le istituzioni universitarie e AFAM, le imprese e le associazioni di categoria, valorizza il Made in Calabria nel contesto accademico attraverso la promozione di:

- a) programmi di ricerca e sviluppo dedicati al Made in Calabria, con particolare attenzione ai settori del design, dell'agroalimentare, della moda, della meccanica avanzata e delle eccellenze produttive regionali;
- b) seminari, workshop e percorsi formativi per studenti e ricercatori, finalizzati alla conoscenza e alla promozione delle produzioni italiane nei mercati internazionali;
- c) iniziative di internazionalizzazione delle università e delle imprese, promuovendo scambi accademici, collaborazioni scientifiche, investimenti e opportunità di crescita nei mercati esteri attraverso la partecipazione a fiere, eventi e progetti di cooperazione internazionale.

Art. 7

(Tutorato tra studenti e Banca del tempo universitaria)

1. La Regione istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la Piattaforma regionale per il tutorato tra studenti, finalizzata a:

- a) facilitare lo scambio di competenze tra studenti universitari e AFAM, attraverso un sistema di mutuo aiuto e solidarietà accademica;

- b) promuovere l'accesso equo alle conoscenze e al supporto didattico, anche per studenti con difficoltà economiche o sociali;
 - c) incentivare il tutorato informale e la collaborazione interdipartimentale, valorizzando le diverse esperienze di apprendimento.
2. La Piattaforma per il tutorato tra studenti si basa su un modello di Banca del tempo universitaria, che consente agli studenti di:
- a) offrire e ricevere supporto in ambiti accademici e pratici, quali ripetizioni, assistenza informatica, supporto linguistico e orientamento agli esami, senza alcuno scambio di denaro;
 - b) accumulare e utilizzare crediti orari, garantendo un equilibrio tra il tempo offerto e quello ricevuto in base alle proprie necessità;
 - c) partecipare a un sistema che incentiva l'inclusione, la collaborazione e il senso di comunità tra studenti.
3. Le istituzioni universitarie e AFAM, in collaborazione con la Regione, favoriscono la diffusione della piattaforma e incentivano la partecipazione attiva degli studenti attraverso:
- a) campagne di informazione e sensibilizzazione, promosse nei dipartimenti e nei servizi di orientamento;
 - b) il riconoscimento dell'attività di tutorato come esperienza formativa, mediante certificazioni, crediti formativi universitari (CFU) o attestati di partecipazione;
 - c) la promozione di partnership con enti locali, imprese e associazioni di settore, per ampliare le opportunità di scambio e tutorato.

Art. 8

(Inclusione e parità di opportunità)

1. La Regione promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in collaborazione con le istituzioni universitarie e AFAM, iniziative volte a garantire l'accessibilità, l'inclusione e il successo formativo di tutti gli studenti, con particolare attenzione a:
- a) studenti con disabilità o bisogni educativi speciali, favorendo l'abbattimento delle barriere architettoniche e digitali, l'adozione di strumenti compensativi e l'implementazione di servizi di tutorato specializzato;
 - b) studenti provenienti da contesti socio-economici svantaggiati, attraverso misure di sostegno mirate, come borse di studio, agevolazioni per il trasporto e l'accesso ai servizi universitari;
 - c) studenti con background migratorio o rifugiati, mediante programmi di inclusione linguistica e culturale, il riconoscimento dei titoli di studio e la facilitazione dell'integrazione accademica e sociale.

2. La Regione promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, programmi per la promozione della parità di genere nell'accesso alle carriere accademiche e scientifiche, con particolare attenzione alle discipline Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica (STEM) e alla ricerca, attraverso:

- a) campagne di sensibilizzazione e orientamento nelle scuole e nelle università, per contrastare stereotipi di genere nelle scelte di studio e di carriera;
- b) iniziative di mentoring e tutoraggio, finalizzate a favorire la partecipazione femminile nei settori tecnologici e scientifici;
- c) programmi di premialità per il merito femminile nella ricerca e nell'innovazione, attraverso riconoscimenti, borse di studio e incentivi per la carriera accademica.

3. La Regione promuove, in collaborazione con le università e gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), la creazione di spazi inclusivi e servizi di supporto psicologico, per contrastare il disagio sociale, il gender gap e le discriminazioni all'interno dell'ambiente universitario e AFAM.

Art. 9

(Osservatorio regionale per le politiche universitarie e dell'alta formazione)

1. È istituito l'Osservatorio regionale per le politiche universitarie e dell'alta formazione, quale organismo di analisi, monitoraggio e supporto alle decisioni in materia di sviluppo del sistema universitario e dell'alta formazione e di diritto allo studio. L'Osservatorio opera senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. L'Osservatorio ha sede presso il dipartimento regionale competente in materia di istruzione e svolge le seguenti funzioni:

- a) propositiva, consultiva, informativa e di supporto: fornisce alla Giunta regionale analisi e pareri utili alla programmazione regionale in materia di istruzione universitaria e dell'alta formazione, ricerca e servizi per gli studenti, favorendo una sinergia innovativa tra istituzioni universitarie e AFAM, istituzioni e altri settori economici, per sviluppare nuovi modelli di collaborazione tra formazione avanzata, ricerca applicata e esigenze del mercato del lavoro;
- b) di studio e ricerca: analizza le dinamiche del sistema universitario e dell'alta formazione regionale, monitorando l'evoluzione della didattica, della ricerca, delle politiche di inclusione e delle strategie di internazionalizzazione;
- c) di monitoraggio e valutazione: verifica periodicamente l'impatto e l'efficacia delle iniziative previste dalla presente legge, redigendo un rapporto annuale che tenga conto delle osservazioni del Tavolo di cui

all'articolo 2, comma 4, lettera f) e che venga trasmesso alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare entro il 30 settembre di ogni anno.

3. L'Osservatorio è composto da rappresentanti della Regione e, previa intesa, delle istituzioni universitarie e AFAM presenti sul territorio, degli studenti e del mondo imprenditoriale e sociale, garantendo una composizione multidisciplinare.

4. L'attività dell'Osservatorio si svolge in modalità digitale e in presenza, con riunioni periodiche, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati a partecipare il dirigente del dipartimento regionale competente in materia di lavoro, esperti e rappresentanti di aziende, enti, associazioni interessati a vario titolo alle finalità perseguite dalla presente legge.

5. L'Osservatorio, che dura in carica per cinque anni, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

6. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso, indennità o rimborso spese.

7. I risultati delle attività di studio e monitoraggio sono resi pubblici e consultabili attraverso il sito istituzionale della Regione, favorendo la trasparenza e il coinvolgimento dei soggetti interessati.

Art. 10

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le iniziative previste dalla presente legge sono attuate nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

F.to Pasqualina Straface

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2001, n. 34**Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Calabria.**

(BUR n. 105 del 17 dicembre 2001, supplemento straordinario n. 1)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 26 giugno 2003, n. 8, 11 agosto 2004, n. 18, 21 agosto 2006, n. 7, 11 maggio 2007, n. 9, 13 giugno 2008, n. 15, 26 febbraio 2010, n. 8 e 11 agosto 2010, n. 22)

TITOLO I
Principi generali**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione Calabria, in attuazione dei principi di cui agli artt. 3 e 34 della Costituzione e del proprio Statuto, con la presente legge, disciplina gli interventi volti a perseguire le finalità di cui all'art. 1 della legge 2/12/1991 n. 390 ed intese a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, a consentire ai capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi.

Art. 2
(Destinatari degli interventi)

1. I servizi ed i benefici determinati in attuazione della presente legge sono destinati agli studenti, indipendentemente dall'area geografica di provenienza, iscritti ai corsi di studio dell'Università, degli Istituti universitari e degli Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale, comprese le Accademie di belle arti e i Conservatori di Musica.¹

2. Gli studenti di nazionalità straniera, gli apolidi, i rifugiati politici e gli studenti provenienti da università di paesi esteri che abbiano stipulato accordi di collaborazione scientifica, di ricerca e culturale con le Università e gli Istituti di cui al comma 1, fruiscono dei servizi e delle provvidenze previste dalla presente legge nella stessa misura stabilita per gli studenti di nazionalità italiana, quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 20 della legge n. 390 del 2/12/1991.

3. Le Istituzioni di cui al comma 1 sono comprese, nei successivi articoli, nella dizione Università.

Art. 3
(Tipologia degli interventi)

1. Le finalità indicate nel precedente art. 1 sono realizzate attraverso l'erogazione delle seguenti tipologie di servizi e benefici:

- a) borse di studio;

¹ Comma così modificato dall'art. 32, comma 5, della L.R. 26 giugno 2003, n. 8 e dall'art. 12, comma 5, della L.R. 11 agosto 2004, n. 18. L'art. 30, comma 3, della L.R. 21 agosto 2006, n. 7 ha ulteriormente modificato il presente comma aggiungendo le seguenti parole: "... e l'Istituto Superiore di Scienze religiose di Reggio Calabria" e successivamente modificato dall'art. 40 comma 2 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

- b) alloggi;
- c) ristorazione;
- d) trasporti;
- e) informazione e orientamento al lavoro;
- f) prestiti d'onore;
- g) servizi culturali, librari ed editoriali;
- h) viaggi di studio e di ricerca;
- i) interscambi culturali con Università italiane e straniere;
- l) assistenza sanitaria e medicina preventiva;
- m) interventi a favore di studenti portatori di handicap;
- n) ogni altro intervento ritenuto utile, in coerenza con la presente legge e con la programmazione regionale di cui all'art. 24.

TITOLO II

Aziende regionali per il diritto allo studio universitario

Art. 4
(abrogato)

Art. 5
(abrogato)

Art. 6
(abrogato)

Art. 7
(abrogato)

Art. 8
(abrogato)

Art. 9
(abrogato)

Art. 10
(abrogato)

Art. 11
(abrogato)

Art. 12
(abrogato)

Art. 13²
(abrogato)

² Articoli abrogati dall'art. 40, comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

Art. 14³
(Vigilanza e controllo)

1. La Giunta regionale può esercitare, previa diffida che prevede un termine di almeno trenta giorni, funzioni sostitutive, adottando i relativi provvedimenti, qualora siano ritardati adempimenti previsti dalla legge nella specifica convenzione.

Art. 15
(abrogato)

Art. 16⁴
(abrogato)

Art. 17
(Borse di studio)

1. Sono attribuite, annualmente, borse di studio nella misura e per l'importo determinato nel piano triennale di cui all'art. 24, in favore di studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito fissati in base ai criteri stabiliti dal D.P.C.M. del 9.4.2001 di cui all'art. 4 della legge n. 390/91.

2. I beneficiari delle borse di studio sono individuati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università⁵ con procedure concorsuali le cui modalità sono determinate con apposito bando emanato entro il 30 giugno di ogni anno.

3. Le borse di studio sono riferite ad un solo corso di laurea, non è ammesso il cumulo con altre borse di studio tranne che con quelle previste alla lettera d) dell'art. 7, comma 1 della legge 390/91. Per particolari situazioni di merito, a coloro i quali sono in regola con il superamento degli esami previsti, per i vari anni, nel piano di studio del corso di laurea, è possibile consentire il cumulo delle borse di studio con il godimento dei servizi alloggiativi.⁶

4. Gli studenti che risiedono fuori sede, se beneficiari di borse di studio, hanno diritto ad una maggiorazione pari al 50 per cento dell'importo previsto. Si intende per studente fuori sede colui risiede in un comune diverso da quello della sede universitaria e distante *non meno di 50 chilometri dalla stessa*⁷.

5. Gli studenti appartenenti alla categoria di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concorrono all'assegnazione di un numero di borse di studio riservato, determinato nel bando annuale; i benefici possono consistere, anche nella assegnazione di un accompagnatore o di un assistente per gli studi o nella fornitura di strumenti specialistici o di quanto comunque utile per consentire il superamento delle particolari situazioni di difficoltà, in tal caso l'importo della borsa di studio può essere maggiorato.

³ Articolo così modificato dall'art. 40 comma 3 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

⁴ Articoli abrogati dall'art. 40, comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

⁵ L'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

⁶ Comma così modificato dall'art. 20, comma 3 della L.R. 21 agosto 2006, n. 7

⁷ L'art. 31, comma 1 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8, sostituisce le parole «non meno di 30 chilometri dalla stessa» con le parole «non meno di 50 chilometri dalla stessa».

6. Ogni Agenzia può disporre forme di investimento a favore di studenti pendolari che non abbiano potuto fruire di altre forme di assistenza, assegnando contributi al fine di concorrere alla spesa per l'uso di mezzi di trasporto pubblico.

Art 18

(Fasce di reddito)

1. Nel piano annuale degli interventi vengono determinate le fasce di reddito con riferimento agli indirizzi contenuti nel piano triennale di cui all'art. 24.

2. Per gli studenti che rientrano tra quelli indicati nella legge n.104 del 5 febbraio 1992 il reddito va calcolato detraendo le spese per servizi, e per gli strumenti e le spese di altro genere, comunque effettuate per sopperire alla situazione di handicap.

3. Ai sensi del disposto dell'art. 22 della legge n. 390/91 *Università*⁸ provvede a verificare la veridicità e le dichiarazioni sul reddito presentate dagli studenti.

4. Coloro i quali hanno dichiarato il falso vengono esclusi da ogni beneficio per tutto il corso degli studi e incorrono nelle sanzioni previste all'art. 23 della legge 390/91.

Art. 19

(Servizio alloggiativo)

1. *L'Università* provvede a garantire il servizio alloggiativo agli studenti fuori sede di cui al comma 4 dell'art. 17 della presente legge in strutture proprie a carattere di residenziale o convittuale. In mancanza *l'Università*⁹ è autorizzata a stipulare convenzioni con enti pubblici o privati che dispongono di strutture ricettive o alberghiere.

2. L'accesso al servizio è determinato con procedure di selezione sulla base di criteri di reddito e di merito stabiliti nel piano annuale dell'*Università*¹⁰, che ne fissa altresì il numero massimo, dei posti gratuiti messi a concorso, con apposito bando emanato entro il 30 giugno di ogni anno.

3. Il bando prevede, inoltre, un numero di posti gratuiti, in misura non inferiore al 5 per cento del totale, riservati ai soggetti di cui alla legge n. 104 del 1992.

4. In ogni caso presso le strutture destinate al servizio alloggiativo sono resi disponibili spazi per servizi comunitari e collettivi.

5. Con apposito regolamento vengono stabilite le modalità di utilizzo delle strutture per il servizio alloggiativo.

6. Nel caso di accertata indisponibilità, da parte dell'*Università*¹¹, di servizi alloggiativi e, comunque, anche per gli studenti che non possiedono i requisiti per potervi accedere gratuitamente,

⁸ Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

⁹ Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

¹⁰ Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

¹¹ Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

l'Agenzia predispone un servizio di informazioni e di supporto fornendo contratti tipo concordati con soggetti privati proprietario di immobili offerti in locazione.

Art. 20

(Servizio di ristorazione)

1. Il servizio di ristorazione è attuato dall'Agenzia o direttamente, nelle proprie strutture, o in mancanza di queste, mediante convenzioni con enti pubblici e privati, garantendo idonee forme di controllo anche da parte degli utenti sulla finalità del servizio stesso.
2. La partecipazione alle spese da parte degli utenti è determinata dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 18 comma 1 della presente legge. Può fruire del servizio il personale docente e non docente ed il personale dipendente dell'*Università*¹² con recupero del costo da parte dell'Agenzia.

Art. 21

(Prestiti d'onore)

1. Secondo le modalità previste dall'art. 16 della legge n. 390/91 l'*Università*¹³ definisce con apposito regolamento, la concessione di prestiti d'onore a tasso agevolato con riferimento al merito ed alle condizioni economiche degli studenti richiedenti, determinando con convenzioni da stipulare con istituti di credito, le forme di garanzia a carico dell'*Università*¹⁴ nel caso di mancato recupero del credito.
2. Nel piano triennale di cui all'art. 24 viene determinato il numero dei prestiti d'onore concedibili e l'ammontare del prestito, nonché la destinazione delle risorse a carico del bilancio dell'*Università*¹⁵ ad integrazione delle disponibilità che a tale titolo sono concesse alla Regione ai sensi della legge n. 390/91.

Art. 22

(Assistenza sanitaria e medicina preventiva)

1. L'*Università*¹⁶ definisce, attraverso convenzioni con le strutture del servizio sanitario, interventi di medicina preventiva in favore degli studenti.
2. Gli studenti fuori sede hanno diritto alla prestazione del servizio sanitario ai sensi dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per gli studenti stranieri si provvede ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera a della legge n. 833/78 e successive modifiche ed integrazioni.

¹² Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

¹³ Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

¹⁴ Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

¹⁵ Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

¹⁶ Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

Art. 23
(Servizi culturali)

1. L'*Università*¹⁷ con apposito regolamento, può concedere contributi per la frequenza di corsi di studio all'estero, programmati nell'ambito di iniziative di studio e di ricerca delle Università a cui si riconosce particolare rilevanza ed interesse, anche per la Regione.
2. L'*Università*¹⁸ realizza interventi atti a facilitare l'uso delle biblioteche degli atenei e degli enti pubblici anche al di fuori del normale orario di servizio, provvedendo ad instaurare rapporti di collaborazione mediante apposite convenzioni.
3. L'*Università*¹⁹ favorisce, con la promozione di forme di auto-gestione di associazioni di studenti, la diffusione, senza scopo di lucro, di materiale didattico e scientifico, di atti di convegni e di seminari di studio realizzati nelle università della Regione.
4. L'*Università*²⁰ può promuovere iniziative per la redazione di pubblicazioni periodiche, in base alle disponibilità di bilancio determinate nel piano annuale, che costituiscono strumenti di supporto all'apprendimento degli studenti e che permettono la diffusione e l'approfondimento dello stato della ricerca scientifica. Nel definire le forme e i modi di attuazione dell'intervento, viene data priorità alle iniziative già avviate
5. L'*Università*²¹ può procedere direttamente a programmare e realizzare iniziative culturali e sportive anche in convenzione con le università, per favorire l'attuazione degli interventi previsti a favore degli studenti dall'art. 12 lettera d, e, f, della legge n. 390/91.

Art. 24
(Programmazione regionale)

1. La Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di Diritto allo Studio Universitario, acquisito il parere dei Comitato Universitario Regionale di cui al D.P.R. n. 25 del 27/01/98 art. 3, formula il piano triennale degli interventi regionali per l'attuazione del diritto allo studio che è approvato dal Consiglio regionale unitamente al bilancio pluriennale cui è riferito e rimane in vigore fino all'approvazione del nuovo piano triennale.
2. Il piano triennale comprende:

a) gli obiettivi generali e le priorità a cui fare riferimento nell'attuazione degli interventi;

¹⁷ Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

¹⁸ Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

¹⁹ Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

²⁰ Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

²¹ Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

- b) i criteri generali per l'assegnazione dei benefici ai destinatari;
- c) i criteri per la determinazione del merito nonché delle tariffe e delle fasce di reddito;
- d) l'individuazione delle risorse finanziarie per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi distinguendo le spese di gestione e di investimento;
- e) gli indirizzi generali, anche per la programmazione degli interventi attuati direttamente dalla Regione e in concorso con le Università.

3. Nella programmazione degli interventi, a ciascuna Agenzia o Università convenzionata è di norma assegnata una quota di risorse calcolata in funzione del numero degli studenti iscritti nell'Università di riferimento, dalla qualità e quantità dei servizi erogati, dalle esigenze dei singoli Atenei, in relazione all'organizzazione della didattica dei vari corsi di laurea.

4. L'esecuzione del Piano triennale regionale è affidata alle Agenzie *Università*²² che operano con Piani Annuali.

5. La Giunta regionale verifica i risultati della gestione delle Agenzie ed invia annualmente al Consiglio regionale la relazione del Consiglio dei revisori delle *Università*²³, di cui all'art. 9 della presente legge corredata dalle proprie osservazioni sulle attività delle *Università*.²⁴

Art. 25

(Azioni regionali)

1. La Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione:

- a) provvede alla definizione di un rapporto annuale sullo stato di attuazione del diritto allo studio universitario, sull'offerta formativa a livello universitario, sulle scelte degli studenti che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria superiore, sui livelli di profitto degli universitari iscritti alle facoltà, ai corsi di laurea e diploma delle università della Regione;
- b) realizza o sostiene convegni e seminari e altre iniziative utili per l'orientamento al lavoro e per favorire la conoscenza della attività e dei piani di sviluppo delle università e dei centri di ricerca;
- c) realizza un sistema informativo e statistico sull'utenza universitaria, acquisendo direttamente o avvalendosi della collaborazione delle Università, i dati necessari, e provvedendo alla elaborazione delle informazioni;
- d) promuove attraverso convenzioni con le Università, altri soggetti pubblici e privati, le istituzioni scolastiche di grado secondario che dispongono di convitti annessi, iniziative che favoriscano e realizzino scambi di studenti tra Università italiane e straniere, nonché per l'inserimento degli studenti delle Università della Regione nei programmi e progetti di mobilità studentesca promossi dalla Unione Europea anche nell'ambito dei progetti di turismo culturale, di ricerca e di sviluppo;

²² Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

²³ Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

²⁴ Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

- e) promuove interventi di sostegno all'apprendimento con convenzioni con le università per la costituzione presso gli Atenei della Regione di un centro interfacoltà per l'apprendimento delle lingue straniere e un centro interfacoltà per il software didattico e scientifico;
- f) assicura una maggiore qualificazione degli studi anche post-laurea con l'assegnazione di borse di studio, di borse di studio per posti aggiuntivi di dottorato di ricerca e post-dottorato, di assegni di ricerca, d'intesa o in convenzione con le università della Regione.

Art. 26²⁵

*(Coordinamento tra Regione e Unical
«Università della Calabria»)*

1. *Al fine di coordinare gli interventi per il diritto allo studio di competenza della Regione con quelli di competenza dell'Università della Calabria – Unical – nel rispetto della legge 12 marzo 1968, n. 442 e dell'art. 26, 2° comma della legge n. 390/91, la Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge approva una convenzione quadro per l'affidamento all'Università della Calabria della gestione dei servizi per il diritto allo studio, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 390/91.*
2. *Tale convenzione definisce i criteri e le modalità a cui deve farsi riferimento per la programmazione e la gestione dei servizi e della rendicontazione dei fondi erogati all'Università con priorità ai servizi rivolti alla generalità degli studenti, prevedendo forme di partecipazione della Regione negli organismi di gestione.*
3. *Nella convenzione deve essere previsto un sistema di informazioni che favorisca il coordinamento degli interventi.*
4. *La normativa di cui ai commi precedenti si applica anche nei casi di convenzione con le altre Università della Regione.*

Art. 27²⁶

(Tassa regionale)

1. *Gli studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni Universitarie aventi sede nella Regione e dagli istituti di istruzione superiore indicati all'art. 2 comma 1 della presente legge sono tenuti annualmente al pagamento all'Università²⁷ territorialmente competente della tassa regionale per il diritto allo studio universitario istituita con la legge 28 dicembre 1995 n. 549, art. 3 comma 20.*
2. *Il gettito della tassa regionale destinato per intero alla concessione di borse di studio ex articolo 3, comma 23, della Legge 549/95 deve essere versato direttamente all'Università²⁸ territorialmente competente e trova riferimento in apposito capitolo del bilancio dell'Università medesima.*

²⁵ Articolo prima abrogato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15, successivamente l'art. 18, comma 1 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22 ha, a sua volta, abrogato l'articolo 40, comma 4, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15, nella parte in cui menziona l'articolo 26 della presente legge.

²⁶ Articolo così modificato, nei commi 1, 2 e 5, dalla L.R. 11 agosto 2004, n. 18, art. 12, commi 1 e 2, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2005

²⁷ Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

²⁸ Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

3. L'ammontare della tassa²⁹ è determinato per ogni anno nella legge finanziaria regionale collegata alla legge di bilancio della Regione Calabria, in caso di omessa determinazione si intende confermato l'importo fissato per l'anno precedente.
4. L'avvenuto versamento della tassa regionale in unica soluzione deve essere dimostrato all'atto dell'iscrizione ai corsi di studio.
5. Le modalità di versamento sono determinate d'intesa tra le *Università*.³⁰
6. Le procedure per la concessione delle borse di studio e per l'individuazione dei beneficiari sono determinati dall'*Università*³¹ nel rispetto degli atti di indirizzo contenute nel piano triennale regionale per il diritto allo studio universitario nonché delle disposizioni di cui alla legge n. 537/95 art 3.
7. Hanno diritto all'esonero del pagamento delle tasse regionali:
- a) gli studenti assegnatari delle borse di studio concesse in attuazione della presente legge, e quelli inseriti nelle graduatorie ma non beneficiari per carenze di fondi;
 - b) gli studenti portatori di handicap esonerati dal pagamento dell'iscrizione al sensi del D.P.C.M. del 9.4.2001 emanato in attuazione della legge 390/91.

Art. 28
(*abrogato*)

Art. 29³²
(*abrogato*)

²⁹ N.B. L'ammontare della tassa regionale per l'anno 2010 è determinato un euro 100,00.

³⁰ Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

³¹ Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

³² Articoli abrogati dall'art. 40, comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005 , n. 212

Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

Vigente al : 25-3-2025

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, segnatamente l'articolo 2, comma 7, lettera h), ed in particolare gli ordinamenti didattici, ed il comma 8;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132;

Acquisito il parere espresso dal Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale (CNAM) nell'adunanza del 14 aprile 2003;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'8 marzo 2004 e del 17 maggio 2004;

Visto il parere della VII Commissione della Camera dei deputati, espresso in data 29 settembre 2004;

Visto il parere della 7^a Commissione del Senato, espresso in data 29 settembre 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 2005;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

a) per Ministro o Ministero: il Ministro o il Ministero **((...))** dell'università e della ricerca;

b) per istituzioni: le Accademie di belle arti, **((...))** l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche **((e gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici))**;

c) per CNAM: il Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale;

((

d) per ANVUR: l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;

))

e) per sistema: il sistema dell'Alta formazione e specializzazione artistica e musicale;

f) per legge: la legge 21 dicembre 1999, n. 508, modificata dal decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;

((

g) per regolamento didattico generale: il regolamento adottato da ciascuna istituzione concernente la disciplina degli aspetti generali di organizzazione dell'attività didattica comuni ai

corsi di studio;

))

((

g-bis) per regolamenti dei corsi: i regolamenti adottati da ciascuna istituzione concernenti**l'ordinamento dei singoli corsi di studio;**

))

((

h) per corsi: i corsi di diploma accademico di primo livello, di diploma accademico di secondo livello, di diploma accademico di secondo livello a ciclo unico, i corsi di specializzazione, i corsi di dottorato di ricerca, i corsi di perfezionamento e i master;

))

i) per titoli: il diploma accademico di primo livello, il diploma accademico di secondo livello, il diploma accademico di specializzazione, i diplomi accademici di **((dottorato di ricerca))** in campo artistico, musicale, coreutico, drammatico e del design ed il diploma di perfezionamento o master;

l) per scuola: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;

((

m) per dipartimento: la struttura di coordinamento delle attività didattiche e di ricerca dei corsi e delle eventuali scuole ad esso afferenti;

))

n) per credito formativo accademico: la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;

o) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;

p) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dalle istituzioni, al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche di gruppo, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di

autoapprendimento;

q) per curriculum: l'insieme delle attività formative specificate nel regolamento didattico del corso di studio di riferimento, finalizzato al conseguimento del relativo titolo;

r) per ordinamento didattico di un corso di studio: l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio.

Capo II

ORDINAMENTI DIDATTICI

Art. 2

Finalità

- 1.** Le disposizioni del presente capo determinano i criteri generali per l'ordinamento degli studi e la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle istituzioni.
- 2.** Ai fini della realizzazione dell'autonomia didattica, le istituzioni disciplinano con i regolamenti di cui all'articolo 10, gli ordinamenti dei corsi di studio in conformità alle disposizioni della legge, del presente regolamento, dei conseguenti decreti ministeriali e degli statuti.

Art. 3

Titoli e corsi

- 1.** Le istituzioni rilasciano i seguenti titoli:
 - a) diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello;

- b) diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello **((o del corso di diploma accademico di secondo livello a ciclo unico))**;
- c) diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione;
- d) **((diploma accademico di dottorato di ricerca,))** conseguito al termine del **((corso di dottorato di ricerca))** nel campo corrispondente;
- e) diploma di perfezionamento o master, conseguito al termine del corso di perfezionamento **((o del corso di master))**.

((

2. A decorrere dall'anno accademico 2023/2024 le istituzioni e le istituzioni non statali accreditate ai sensi dell'articolo 11 provvedono autonomamente al rilascio delle pergamene originali dei titoli rilasciati trasmettendo al termine di ciascun anno accademico al Ministero l'elenco degli studenti ai quali sono state rilasciate le pergamene, con l'indicazione del corso frequentato e dell'anno di iscrizione allo stesso.

))

3. Il corso di diploma accademico di primo livello ha l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali.

4. Il corso di diploma accademico di secondo livello ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l'acquisizione di competenze professionali elevate.

5. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici **((...))**.

6. Il corso di **((dottorato di ricerca))** ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione. Il titolo finale è equiparato al dottorato di ricerca universitario.

((

7. Il corso di perfezionamento risponde ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio. Il corso di master risponde ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di alta formazione permanente e ricorrente.

))

8. Sulla base di apposite convenzioni le istituzioni possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e straniere di corrispondente livello, abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti nell'ordinamento italiano secondo la disciplina di diritto comunitario ed internazionale.

9. Agli esami previsti per il conseguimento dei titoli di cui al presente articolo non sono ammessi candidati privatisti.

Art. 4

Produzione artistica, ricerca e formazione finalizzata

1. Le istituzioni svolgono attività di produzione e di ricerca in campo artistico, in particolare delle belle arti, musicale, coreutico, drammatico e del design, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi e di perseguire livelli artistici e professionali elevati.

A tale fine, le istituzioni possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati.

2. Le istituzioni possono attivare nei limiti delle risorse finanziarie comunque acquisite nei propri bilanci **((e senza pregiudizio dei corsi di cui al comma 1 dell'articolo 3))**, attività formative finalizzate alla formazione permanente e ricorrente, alla educazione degli adulti, **((all'aggiornamento e alla riqualificazione professionale,))** nonché attività formative esterne attraverso contratti e convenzioni.

3. I criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative sono disciplinate nel regolamento didattico **((generale))**.

4. Le istituzioni che abbiano già attivato al loro interno scuole con peculiari finalità connesse ad obiettivi formativi di livello non superiore li mantengono attivi secondo criteri e modalità definite con il regolamento didattico **((generale))**. Al termine dei corsi viene rilasciato un attestato. Alla attribuzione dei compiti didattici le istituzioni provvedono nell'ambito della programmazione annuale.

Art. 5

((Ordinamento didattico generale, dipartimenti, corsi e scuole.))

((

1. L'offerta formativa delle istituzioni è articolata in corsi di diverso livello. Le istituzioni, con delibera del consiglio accademico, possono raggruppare corsi di materie omogenee in scuole. I corsi e le scuole afferiscono ai dipartimenti.

2. I dipartimenti coordinano l'attività didattica e di ricerca e sono responsabili dell'offerta formativa dei corsi e delle scuole ad essi afferenti. I dipartimenti formulano proposte al consiglio accademico sulle attività di produzione artistica. Le scuole hanno la responsabilità didattica dei corsi dei diversi livelli ad esse afferenti. I corsi possono essere articolati anche in più indirizzi in relazione a specifici contenuti. Ogni dipartimento e ogni scuola si dotano di un organo collegiale di coordinamento.

3. Le istituzioni, con delibera del consiglio accademico, definiscono il numero e la denominazione dei dipartimenti, dei corsi e, ove costituite, delle scuole che vi afferiscono, e ne disciplinano il funzionamento e la figura del coordinatore di dipartimento e di scuola, eletti dai docenti afferenti rispettivamente al dipartimento o alla scuola.

4. Nell'organo collegiale di coordinamento di ciascun dipartimento e, laddove costituita, di ciascuna scuola, è nominato almeno un rappresentante degli studenti con diritto di voto. In mancanza del rappresentante degli studenti la funzione di rappresentanza, nell'organo collegiale

di coordinamento di ciascun dipartimento e, laddove costituita, di ciascuna scuola è svolta da uno studente individuato dalla consulta degli studenti dell'istituzione.

5. Fino all'adozione da parte del consiglio accademico della delibera di cui al comma 3, l'offerta formativa dell'istituzione rimane articolata nei corsi, scuole e dipartimenti esistenti.

6. Ai componenti dell'organo collegiale di coordinamento non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati))

Art. 6

Crediti formativi accademici

1. Al credito formativo accademico, di seguito denominato: «credito», corrispondono 25 ore di impegno per studente; con decreto ministeriale possono essere determinate variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole scuole, entro il limite del 20 per cento.

2. La quantità media di impegno di apprendimento, svolto in un anno da uno studente a tempo pieno, è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

((

2-bis. La quantità media di impegno di apprendimento, svolto in un anno da uno studente a tempo parziale è convenzionalmente fissata in trentasei crediti.

))

3. I decreti ministeriali determinano, altresì, **((per ciascun corso))** la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale, alle attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale. Gli stessi decreti assegnano, di norma, rispetto all'impegno complessivo di ciascun credito, alle lezioni teoriche il 30 per cento, alle attività teorico-pratiche il 50 per cento ed alle attività di laboratorio il 100 per cento.

- 4.** I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto prevista dal regolamento didattico, fermo restando che la valutazione del profitto è effettuata con le modalità di cui **((all'articolo 10, comma 2, lettera d)))**.
- 5.** Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente, ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa istituzione o in altre istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale o università **((o istituti tecnici superiori))** o della formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, compete alla istituzione che accoglie lo studente **((.** **Le relative procedure sono stabilite nel regolamento didattico generale e seguono specifici criteri prestabiliti nel rispettivo regolamento del corso.))**
- 6.** Nei regolamenti **((dei corsi))** possono essere previste forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutare l'attualità dei correlati contenuti conoscitivi e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificati per studenti impegnati a tempo pieno negli studi o contestualmente impegnati in attività lavorative.
- 7.** Le istituzioni possono riconoscere come crediti, secondo criteri predeterminati nel regolamento **((del corso))**, le conoscenze e abilità professionali maturate nella specifica disciplina.
- 8.** In prima applicazione del presente regolamento, con decreto del Ministro, sentito il CNAM, sono individuate le corrispondenze tra i crediti acquisiti nel previgente ordinamento e i crediti previsti nei nuovi corsi.

Art. 7

Ammissione ai corsi

- 1.** Per essere ammessi ad un corso di diploma di primo livello **((o a un corso di diploma accademico a ciclo unico))** occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di

studio conseguito all'estero **((e riconosciuto equipollente))**.

2. I regolamenti **((dei corsi))**, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo **((10, comma 2, lettera h))**, richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tale fine, gli stessi regolamenti **((dei corsi))** definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.

((

3. Gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici possono ammettere ai corsi di diploma accademico di primo livello studenti con spiccate capacità e attitudini, ancorché privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico.

))

4. Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di secondo livello, occorre essere in possesso di laurea o di diploma accademico di primo livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero **((e riconosciuto equipollente))**. Occorre, altresì, che la preparazione acquisita sia coerente ed adeguata al corso di secondo livello.

((

5. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione, occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale o di titoli previgenti ad essi equiparati, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente.

))

6. Per essere ammessi ad un corso di **((dottorato di ricerca))**, occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto **((equipollente))**.

((

7. Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o ad un master di primo livello, occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea. Per essere ammesso ad un master di secondo livello, è richiesto il possesso del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale o titoli previgenti ad essi equiparati ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente.

))

8. Il riconoscimento **((dell'equipollenza))** dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi è deliberata dalla istituzione interessata, nel rispetto delle norme, delle direttive dell'Unione europea e degli accordi internazionali vigenti.

9. Il numero massimo degli studenti ammessi ai corsi è programmato dalla singola istituzione in relazione al rapporto tra studenti e docenti, nonché alla dotazione di strutture ed infrastrutture adeguate alle specifiche attività formative, nel rispetto dei requisiti definiti in sede di programmazione e valutazione del sistema.

Art. 8

Conseguimento dei titoli e durata dei corsi

1. Per conseguire il diploma accademico di primo livello, lo studente deve aver acquisito almeno 180 crediti.

((

2. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello, lo studente deve aver acquisito almeno 120 crediti. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello a ciclo unico, lo studente deve aver acquisito almeno 300 crediti. Il numero dei crediti di cui al primo e al secondo periodo può essere modificato con il decreto del Ministro di cui all'articolo 10, comma 1, in relazione a specifiche esigenze didattiche anche con riferimento alla necessità di allineamento ai parametri di

riconoscimento internazionale dei titoli.

))

3. Per conseguire il diploma di perfezionamento o master, lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti.

4. Per ogni corso è definita una durata in anni, proporzionale al numero totale di crediti secondo quanto previsto dai precedenti commi, tenendo conto che ad un anno corrispondono, di norma, 60 crediti ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

Art. 9

Obiettivi e attività formative qualificanti dei corsi

1. Con decreto del Ministro, sentito il CNAM, è individuato il 60 per cento dei crediti formativi necessari per ciascun corso, conseguiti nelle attività formative raggruppate nelle seguenti tipologie:

- a) attività formative relative alla formazione di base;
- b) attività formative caratterizzanti la scuola e il livello del corso.

2. Oltre alle attività di cui al comma 1, i corsi prevedono:

a) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo e, con riferimento al diploma accademico, alla verifica della conoscenza della lingua straniera;

b) attività formative ulteriori, volte ad acquisire conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento;

c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare.

3. Le attività formative comprendono, ove ad esse correlate, attività di laboratorio e di produzione artistica.

4. Con il medesimo decreto è, altresì, determinato il numero dei crediti riservati ad attività autonomamente scelte dallo studente, comunque non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento.

Art. 10

(((Regolamenti didattici).))

((

1. Con regolamenti delle istituzioni, redatti nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e dei relativi decreti attuativi, sono disciplinati gli ordinamenti didattici.

2. Il regolamento didattico generale è redatto in conformità allo statuto dell'istituzione ed è approvato dal Ministero. Il regolamento di cui al presente comma disciplina gli aspetti generali di organizzazione dell'attività didattica dei corsi, con particolare riferimento:

a) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui i competenti organi provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;

b) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato nel rispetto delle norme contrattuali vigenti;

c) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;

d) alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;

e) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma

accademico;

f) ai criteri di ammissione e di frequenza ai corsi degli studenti di cui all'articolo 7, comma 2;

g) all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma, nonché di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui all'articolo 7, comma 2;

h) ad un apposito servizio istituito per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonché, in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti;

i) all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti a tempo parziale;

l) alle modalità di individuazione, per ciascuna attività, della struttura o del soggetto responsabili;

m) alla valutazione della qualità della didattica;

n) alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte;

o) alle modalità per il rilascio dei titoli conseguiti ai sensi dell'articolo 3, comma 8;

p) al numero dei rappresentanti degli studenti nei dipartimenti, e nelle scuole se costituite, e alle relative modalità di elezione, anche sulla base del regolamento della Consulta degli studenti;

q) al numero di crediti formativi richiesto per l'iscrizione a tempo parziale degli studenti, in numero non inferiore a venti e non superiore a quaranta.

3. I regolamenti dei corsi, proposti dalle competenti strutture didattiche sulla base di uno schema-tipo di regolamento definito dal consiglio accademico e nel rispetto delle disposizioni del regolamento didattico generale, sono approvati dal consiglio accademico, acquisito il parere vincolante del consiglio di amministrazione per i profili di sostenibilità finanziaria. I regolamenti dei corsi disciplinano la funzionalità dei singoli corsi di studio, con riferimento ai seguenti aspetti:

a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei singoli corsi, con indicazione dei dipartimenti e, se costituite, delle scuole di afferenza;

b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;

c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa;

- d) le modalità della prova finale per il conseguimento del titolo;**
- e) l'elenco degli insegnamenti dei corsi e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;**
- f) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;**
- g) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;**
- h) la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;**
- i) le disposizioni sugli obblighi di frequenza in misura, comunque, non inferiore al 50 per cento per ciascuna attività formativa, con esclusione dello studio individuale, con facoltà di incrementare tale percentuale.**

4. I regolamenti di cui ai commi 2 e 3 sono adottati con decreto del direttore dell'istituzione e resi pubblici mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'istituzione medesima.

5. Le istituzioni rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

6. Le istituzioni, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti, in accordo con le disposizioni del presente regolamento, dei conseguenti decreti ministeriali e del regolamento didattico generale. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti, il Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le istituzioni.

))

Art. 10-bis**(((Diplomi ad honorem).))****((**

1. Le istituzioni, con delibera del consiglio accademico, approvata almeno dai due terzi dei componenti, possono conferire il diploma accademico ad honorem ovvero il dottorato di ricerca ad honorem a personalità di chiara fama artistica, scientifica, culturale e sociale, di rilievo nazionale e internazionale, che si sono distinte per attività artistiche, culturali, di studio e di ricerca in materie oggetto del corso in relazione al quale si conferisce il titolo.

2. Il diploma accademico ad honorem attribuisce i diritti del diploma accademico di II livello. Il dottorato di ricerca ad honorem attribuisce i diritti del dottorato di ricerca.

3. Ciascuna istituzione può attribuire al massimo un diploma accademico ad honorem e un dottorato di ricerca ad honorem per ciascun anno accademico.

))**Art. 10-ter****(((Diplomi in restauro).))****((**

1. I diplomi rilasciati dalle accademie di belle arti ai soggetti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado al termine dei corsi quadriennali in restauro autorizzati in via sperimentale nell'ambito degli ordinamenti previgenti alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equiparati al diploma accademico di secondo livello in Restauro (DASLQ01) di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 30 dicembre 2010, n. 302.

2. I diplomi rilasciati dalle accademie di belle arti ai soggetti in possesso del diploma di I livello in restauro DAPL 07 al termine dei corsi di diploma accademico di II livello sperimentali in restauro precedentemente all'accreditamento ai sensi del decreto del Ministro dei beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 26 maggio 2009, n. 87, sono equiparati al diploma accademico abilitante di secondo livello in Restauro (DASLQ01) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca, 30 dicembre 2010, n. 302, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2011.

)

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11

Istituzioni non statali

((

1. A decorrere dall'anno accademico 2025/2026 e fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita con decreto del Ministro, a qualificate istituzioni non statali con pluriennale esperienza nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in coerenza con linee generali d'indirizzo adottate con cadenza triennale dal Ministero sulla base delle esigenze di sviluppo a livello territoriale dell'offerta formativa. A tale fine, le istituzioni interessate presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la loro qualificazione, la conformità dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonché la disponibilità di idonee

strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale.

))

((

2. L'autorizzazione è concessa, su parere del CNAM, in ordine alla qualificazione dell'istituzione e alla conformità dell'ordinamento didattico per i corsi proposti, e dell'ANVUR, in ordine all'adeguatezza delle strutture, delle risorse finanziarie e del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale fine l'ANVUR può avvalersi di esperti della valutazione ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 12, comma 4, lettera d, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.

))

3. Per gli insegnamenti nei corsi di studio attivati e le altre attività formative sono richiesti i medesimi requisiti vigenti per le istituzioni statali.

4. Le istituzioni autorizzate devono garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti. **((Tali istituzioni sono soggette a valutazione periodica da parte dell'ANVUR ai fini della verifica della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo e dei risultati conseguiti. In caso di esito positivo di tale valutazione con le medesime procedure di cui ai precedenti commi può essere concessa l'autorizzazione di ulteriori corsi, ivi compresi i corsi di diploma accademico di secondo livello, corsi di master e corsi di dottorato di ricerca.))**

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Accademie già abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento didattico.

Art. 12

Norme transitorie

1. Le istituzioni adeguano gli ordinamenti didattici dei propri corsi alle disposizioni del presente regolamento.

2. ((Nel caso di introduzione di nuovi ordinamenti didattici, le istituzioni)) assicurano la conclusione dei corsi e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi dei nuovi ordinamenti. Ai fini dell'opzione le istituzioni riformulano, in termini di crediti, gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti.

((

3. Gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici possono continuare a organizzare corsi propedeutici e attività non curricolari di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60.

))

((

3-bis. Le istituzioni possono erogare i corsi di cui all'articolo 3 mediante convenzioni esclusivamente in base all'articolo 64-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

))

4. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 APRILE 2024, N. 82)).

5. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 APRILE 2024, N. 82)).

Art. 13

Clausola finanziaria

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica **((e agli adempimenti previsti le istituzioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente))**.

Art. 14

Abrogazione di norme

1. Per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo regolamento didattico **((generale))** di cui all'articolo 10, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme: articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252, 372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 232

Tabella A

(prevista all'art. 5, comma 1)

CONSERVATORI DI MUSICA	
DIPARTIMENTI	SCUOLE
	Canto
Canto e teatro musicale	
	Musica vocale da camera
Nuove tecnologie e linguaggi musicali	Jazz
	Musica elettronica
	Clarinetto
	Corno
	Fagotto
	Flauto
Strumenti a fiato	Oboe
	Tromba
	Trombone
	Saxofono

	+-----+
	Basso Tuba
	+-----+
	Flauto dolce
+-----+	+-----+
	Clavicembalo
	+-----+
	Organo e Composizione
	organistica
Strumenti a tastiera e a	+-----+
percussione	Pianoforte
	+-----+
	Strumenti a percussione
	+-----+
	Fisarmonica
+-----+	+-----+
	Arpa
	+-----+
	Chitarra
	+-----+
	Contrabbasso
	+-----+
	Viola
Strumenti ad arco ed a	+-----+
corda	Violino
	+-----+
	Violoncello
	+-----+
	Liuto
	+-----+
	Mandolino
	+-----+
	Viola da gamba
+-----+	+-----+

		Composizione	

		Composizione Polifonica	
		Vocale	

Teoria analisi,		Direzione d'orchestra	
composizione e direzione		-----	
		Musica Corale e Direzione di	
		Coro	

		Strumentazione per banda	

		Prepolifonia	

Didattica		Didattica della musica e	
		dello strumento	

=====			
		ACCADEMIE DI BELLE ARTI	
=====			
		DIPARTIMENTI	
		SCUOLE	

		Pittura	

		Scultura	
Arti visive		-----	
		Grafica	

		Decorazione	

		Scenografia	

	Restauro	

Progettazione ed arti applicate	Progettazione artistica per l'impresa	

	Nuove tecnologie dell'arte	

	Cinema, Fotografia, Audiovisivo	

	Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo	

	Didattica dell'arte	

=====		
ISTITUTI SUPERIORI PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE (ISIA)		
=====		
DIPARTIMENTI	SCUOLE	

	Design	

Disegno industriale	Ceramica	

	Progettazione grafica ed editoriale	

=====		
ACCADEMIA NAZIONALE DI ARTE DRAMMATICA		
=====		

DIPARTIMENTI	SCUOLE
	Regia
Arti del teatro	Recitazione
	Teatro di figura

=====

ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA

=====

DIPARTIMENTI	SCUOLE
	Danza classica
Arte coreutica	Danza contemporanea
	Coreografia
	Didattica della danza

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 15**SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E L'ALTA FORMAZIONE**

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 giugno 2015, n. 6

L.R. 20 dicembre 2018, n. 21

L.R. 1 agosto 2019, n. 17

INDICE

CAPO I - Principi generali

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Destinatari degli interventi

Art. 3 - Tipologie d'intervento

Art. 4 - Programmazione regionale

Art. 5 - Conferenza regionale dei Comuni con sede universitaria

Art. 6 - Consulta regionale degli studenti

Art. 7 - Partecipazione agli organi consultivi

CAPO II - Misure di accompagnamento

Art. 8 - Sportello unico per lo studente

Art. 9 - Servizi di accompagnamento

CAPO III - Interventi di sostegno economico

Art. 10 - Borse di studio

Art. 11 - Prestiti

Art. 12 - Assegni formativi

Art. 13 - Contributi

CAPO IV - I servizi per l'accoglienza

Art. 14 - Servizio abitativo

Art. 15 - Edilizia universitaria

Art. 16 - Servizio di ristorazione

CAPO V - Controlli, sanzioni, recupero crediti

Art. 17 - Controlli e sanzioni

Art. 18 - Recupero crediti

CAPO VI - L'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori

Art. 19 - L'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori

Art. 20 - Organi dell'Azienda

Art. 20 bis - Il comitato

Art. 20 ter - Il Direttore

Art. 21 - Compensi

Art. 22 - Approvazione degli atti fondamentali dell'Azienda

Art. 23 - Personale

Art. 24 - Patrimonio

Art. 25 - Mezzi finanziari

Art. 26 - Bilancio

Art. 27 - Gestione economica

CAPO VII - Disposizioni transitorie e finali

Art. 28 - Clausola valutativa

Art. 29 - Disposizioni transitorie

Art. 30 - Modifiche alla legge regionale n. 18 del 1996

Art. 31 - Abrogazioni

**CAPO I
Principi generali**

Art. 1

Finalità

1. Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna, al fine di concorrere allo sviluppo e alla qualità sociale della comunità regionale, in attuazione dell'articolo 1, comma 1 dello Statuto, degli articoli 3 e 34 della

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

Costituzione e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali definiti a livello nazionale, promuove e disciplina un sistema integrato di servizi ed interventi volto a rendere effettivo il diritto di raggiungere i più alti gradi dell'istruzione, del sapere e delle competenze ed a garantire l'uniformità di trattamento su tutto il territorio regionale, specificatamente mirato a:

- a) favorire e promuovere, in condizioni di pari opportunità, il conseguimento dei più alti livelli formativi, con particolare attenzione per i capaci e meritevoli, ancorché privi o carenti di mezzi;
- b) favorire e promuovere, in raccordo con le istituzioni universitarie, gli enti di ricerca e gli enti economici, l'internazionalizzazione dei percorsi formativi, di ricerca e professionali;
- c) elevare quantitativamente e qualitativamente gli esiti positivi della formazione superiore, della ricerca e dell'occupazione in ambito regionale, d'intesa con Università, enti locali, enti economici e parti sociali;
- d) promuovere un sistema informativo di supporto nella scelta delle opportunità in materia di istruzione universitaria e di alta formazione, compresa la formazione per la ricerca;
- e) favorire la positiva integrazione tra popolazione studentesca, in particolare non residente, e comunità locali, promuovendo un ampio e diversificato sistema di accoglienza in raccordo con gli enti locali.

Art. 2

Destinatari degli interventi

1. Hanno diritto di usufruire dei servizi e degli interventi di cui alla presente legge indipendentemente dallo Stato o Regione di provenienza:

- a) studenti iscritti alle Università, agli Istituti universitari, agli Istituti dell'alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), nonché agli Istituti superiori di grado universitario, con sede in Emilia-Romagna;
- b) neolaureati presso gli istituti di cui alla lettera a) inseriti in progetti di ricerca, in progetti di mobilità internazionale e in progetti di inserimento lavorativo;
- c) studenti e neolaureati stranieri inseriti in programmi di mobilità internazionale con finalità formativa o lavorativa e in programmi di ricerca che si svolgono nel territorio dell'Emilia-Romagna;
- d) ricercatori e professori provenienti da altre Università o istituti di ricerca italiani o stranieri nell'ambito di accordi e collaborazioni internazionali con le Università e gli enti di ricerca aventi sede in Emilia-Romagna.

Art. 3

Tipologie d'intervento

1. La Regione persegue le finalità di cui all'articolo 1 mediante:

- a) interventi di sostegno economico, attribuibili per concorso, per prestiti, borse di studio, assegni formativi e altri contributi;
- b) servizi di sostegno e accompagnamento alle attività di studio, alle attività di ricerca, alla mobilità internazionale e all'inserimento e sviluppo professionale;
- c) interventi di edilizia finalizzati ai servizi per l'accoglienza;
- d) attività di documentazione e ricerca, di analisi e monitoraggio.

Art. 4

Programmazione regionale

(modificato comma 7 da art. 1 L.R. 18 giugno 2015, n. 6, in seguito modificati commi 5 e 6 da art. 20 L.R. 1 agosto 2019, n. 17)

1. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il piano regionale degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge.
2. Il piano, di norma triennale, indica gli obiettivi generali da perseguire e quelli da realizzare in via prioritaria, nonché le azioni e gli strumenti necessari.
3. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e Relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università), promuove la stipula di accordi e intese con le Università per la creazione della rete integrata degli interventi e dei servizi per lo studio e la ricerca.
4. La Giunta regionale, previo parere della commissione assembleare competente, approva:
 - a) gli standard minimi di qualità dei servizi;
 - b) i criteri per la determinazione da parte dell'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori di cui all'articolo 19, di seguito denominata Azienda, dei requisiti per l'accesso e la fruizione degli interventi e dei servizi attribuibili per concorso, con particolare riferimento ai requisiti di reddito e di merito;
 - c) i limiti minimi e massimi entro i quali sono fissati gli importi dei sostegni economici;
 - d) i criteri per perseguire un sostanziale equilibrio nell'attribuzione di servizi e di interventi di sostegno economico;
 - e) i criteri di accreditamento dei soggetti interessati ad entrare a far parte del sistema abitativo regionale;
 - f) gli standard a cui devono corrispondere le strutture immobiliari per le quali sia richiesto l'accesso alle agevolazioni, previste dalla legge statale o regionale, riservate allo sviluppo e alla conservazione del patrimonio destinato ai servizi abitativi, con particolare riferimento agli standard relativi alla sicurezza, al

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

risparmio energetico e alla tutela ambientale ai sensi della normativa nazionale e regionale;

g) i criteri e le modalità, in conformità ai principi di equilibrio economico-finanziario, riguardanti l'accensione di mutui e prestiti da parte dell'Azienda.

5. *Il dirigente regionale competente* provvede ad accreditare, sulla base dei criteri di cui al comma 4, lettera e), i soggetti interessati ad entrare a far parte del sistema abitativo regionale.

6. *Il dirigente regionale competente* assegna annualmente all'Azienda i finanziamenti stabiliti dalla legge di bilancio regionale e, con cadenza biennale, definisce il limite massimo di spesa per il personale.

7. Alle riunioni della Conferenza Regione-Università di cui al comma 3 partecipa, senza diritto di voto, il *Direttore* dell'Azienda, o un suo delegato, per le materie di cui alla presente legge.

Art. 5

Conferenza regionale dei Comuni con sede universitaria

(modificati commi 4 e 5 da art. 2 L.R. 18 giugno 2015, n. 6)

1. È istituita la Conferenza regionale dei Comuni aventi sede universitaria, con funzioni consultive, di confronto e collaborazione istituzionale nelle materie di cui alla presente legge.

2. La Conferenza esprime parere in ordine al piano, nonché agli accordi e alle intese di cui all'articolo 4, commi 1 e 3.

3. La Conferenza è nominata dal Presidente della Regione ed è composta da:

- a) l'Assessore regionale competente per materia, che la presiede;
- b) i Sindaci dei Comuni interessati o loro delegati.

4. Alle riunioni della Conferenza regionale dei Comuni con sede universitaria partecipa senza diritto di voto il *Direttore* dell'Azienda, o un suo delegato, e il *Direttore*, o un suo delegato, delle società di sostegno allo sviluppo universitario, partecipate dai Comuni, presenti sul territorio regionale.

5. Le funzioni di segreteria sono espletate dalla struttura regionale competente allo svolgimento delle funzioni di segreteria *del Consiglio delle Autonomie locali di cui alla legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali)*, che cura, altresì, il coordinamento fra i due organi.

Art. 6

Consulta regionale degli studenti

(modificato comma 6 e aggiunto comma 6 bis. da art. 3 L.R. 18 giugno 2015, n. 6)

1. Al fine di garantire il coinvolgimento e l'effettiva partecipazione degli studenti alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge, con particolare riguardo alla verifica sull'impatto delle innovazioni introdotte, è istituita la Consulta regionale degli studenti, composta dagli studenti designati, fra i propri componenti, dai Consigli studenteschi delle Università e dagli equivalenti organi di rappresentanza studentesca degli altri Istituti di grado universitario.

2. La Consulta è nominata dal Presidente della Regione ed è composta da ventuno membri: sette dell'Università di Bologna, garantendo un'adeguata rappresentanza dei poli universitari della Romagna, quattro dell'Università di Parma, tre dell'Università di Ferrara, tre dell'Università di Modena e Reggio Emilia, due delle Università di Piacenza, due degli altri Istituti di grado universitario con sede in Emilia-Romagna.

3. I membri della Consulta durano in carica due anni e decadono qualora venga meno il requisito dell'appartenenza a uno degli organismi designanti di cui al comma 1. Possono essere rinnovati una sola volta.

4. Il funzionamento della Consulta è disciplinato da apposito regolamento adottato dalla stessa. La Consulta elegge al proprio interno il Presidente.

5. La Consulta svolge le seguenti funzioni:

- a) esprime parere obbligatorio e formula proposte in merito al piano regionale degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 4, comma 1;
- b) esprime pareri in merito agli atti di cui all'articolo 4, comma 4, lettere a), b) e c);
- c) acquisisce dall'Azienda dati e informazioni utili per la formulazione di valutazioni e proposte migliorative della qualità dei servizi offerti.

6. Ai componenti della Consulta è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni in cui vengono espressi i pareri di cui al comma 5, lettere a) e b), il cui importo è stabilito dalla Giunta regionale e comunque nell'ambito dei finanziamenti a tale scopo previsti in sede di approvazione della legge di bilancio regionale. *Al Presidente della Consulta è altresì corrisposto da parte dell'Azienda un gettone di presenza per la partecipazione agli incontri del comitato dell'Azienda.*

6 bis. *Il Presidente della Consulta può essere invitato alle riunioni della Conferenza Regione-Università di cui all'articolo 53 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale, Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università) in cui si trattano le materie di cui alla presente legge.*

Art. 7

Partecipazione agli organi consultivi

1. La partecipazione agli organi consultivi previsti dalla presente legge è senza oneri per la Regione, fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 6, comma 6.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

CAPO II

Misure di accompagnamento

Art. 8

Sportello unico per lo studente

1. Lo Sportello unico per lo studente, attivato presso ciascuna sede universitaria centrale o decentrata o sede d'Istituti dell'alta formazione artistica e musicale o di altri Istituti di grado universitario, raccoglie ed integra le informazioni e i servizi offerti dalla pluralità di soggetti pubblici e privati.
2. Lo Sportello unico fornisce:
 - a) informazioni sulle condizioni e agevolazioni per l'accesso all'offerta formativa di grado universitario e dell'alta formazione, a livello regionale, nazionale e internazionale;
 - b) facilitazione all'accesso ai dati informativi e ai servizi per il lavoro fruibili sulle reti dedicate a livello regionale, nazionale e internazionale;
 - c) facilitazione all'accesso alle informazioni e ai servizi per studenti disabili;
 - d) facilitazione all'accesso alle informazioni e servizi per stranieri;
 - e) servizi interattivi su rete telematica per l'adempimento delle pratiche amministrativo-contabili necessarie per la fruizione degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge.

Art. 9

Servizi di accompagnamento

1. Al fine di garantire la piena partecipazione alle attività formative e facilitare la transizione dallo studio al lavoro sono realizzati servizi:
 - a) di sostegno e assistenza per studenti disabili, diversificati in funzione della disabilità e in raccordo con le competenze di altri soggetti istituzionali;
 - b) di supporto alla definizione e alla realizzazione di piani individuali di sviluppo formativo e professionale;
 - c) di promozione e attivazione di esperienze d'incontro con il mondo del lavoro, con particolare riferimento a misure di orientamento;
 - d) di sostegno alla partecipazione a percorsi accademico-formativi connessi a specifici obiettivi di sviluppo regionale.

CAPO III

Interventi di sostegno economico

Art. 10

Borse di studio

1. La borsa di studio è una provvidenza resa in denaro o servizi, riservata agli studenti capaci e meritevoli, privi o carenti di mezzi, in regola con il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario a favore della Regione.
2. La borsa di studio è attribuita tramite concorso e limitatamente alla frequenza, per la prima volta, dei corsi di laurea, di laurea specialistica, di laurea specialistica a ciclo unico, di specializzazione e dei corrispondenti titoli accademici rilasciati dagli Istituti dell'alta formazione artistica e musicale e dagli altri Istituti di grado universitario.
3. I bandi di concorso pubblicati annualmente dall'Azienda indicano i requisiti di merito necessari per il mantenimento della borsa di studio in ogni anno accademico, nonché le condizioni, le modalità e i tempi di eventuale restituzione all'Azienda stessa.
4. La borsa di studio non è cumulabile con analoghi benefici di altre istituzioni pubbliche o private. Resta ferma la facoltà di opzione da parte degli interessati.
5. La borsa di studio è cumulabile con i prestiti di cui all'articolo 11, comma 3, e con i contributi integrativi di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c), nonché con le borse dei programmi di mobilità internazionale.

Art. 11

Prestiti

1. Agli studenti iscritti per la prima volta ai corsi di laurea, di laurea specialistica, di laurea specialistica a ciclo unico, di specializzazione, nonché ai corsi degli Istituti dell'alta formazione artistica e musicale e degli altri Istituti di grado universitario che rilasciano corrispondenti titoli accademici, in regola con il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario a favore della Regione, vengono concessi prestiti, tramite concorso. L'Azienda costituisce e gestisce un fondo di rotazione per la concessione dei prestiti di cui al presente comma.
2. Il prestito di cui al comma 1 deve essere restituito, senza interessi, entro il termine massimo di un anno dall'accertamento della perdita dei requisiti di merito, secondo modalità definite dai bandi di concorso. Per studenti meritevoli ai sensi dell'articolo 10, comma 1, che risultino privi o carenti di mezzi, il prestito è a fondo perduto.
3. L'Azienda attiva, altresì, convenzioni con istituti di credito per la concessione di ulteriori prestiti, anche per favorire la mobilità internazionale, erogabili, tramite concorso, ai destinatari di cui all'articolo 2, comma 1,

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

lettere a) e b).

4. I prestiti di cui al comma 3 sono cumulabili con le borse di studio, gli assegni formativi e i contributi di cui alla presente legge.

Art. 12

Assegni formativi

1. Gli assegni formativi costituiscono un concorso economico per ridurre i costi d'iscrizione e frequenza a master e a percorsi di alta formazione e specializzazione.
2. Gli assegni formativi sono attribuiti per una sola volta nel corso degli studi e tramite concorso.
3. Gli assegni formativi sono cumulabili con i prestiti di cui all'articolo 11, comma 3, e con i contributi integrativi di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c).

Art. 13

Contributi

1. I contributi, attribuibili per concorso, sono:
 - a) contributi per la partecipazione a percorsi accademico-formativi connessi a specifici obiettivi di sviluppo regionale;
 - b) contributi integrativi della borsa di studio e degli assegni formativi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale;
 - c) contributi integrativi della borsa di studio e degli assegni formativi per studenti disabili;
 - d) contributi per studenti che, per eccezionali e comprovati motivi, abbiano registrato un ritardo nel raggiungimento dei requisiti di merito.
2. I contributi sono concessi una sola volta nel corso degli studi, fatta eccezione per i contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, che possono essere concessi una sola volta per ciascun livello di corso di studi.

CAPO IV

I servizi per l'accoglienza

Art. 14

Servizio abitativo

1. Il servizio abitativo è finalizzato a garantire la partecipazione alle attività formative e di ricerca dell'Università e degli altri Istituti di cui all'articolo 2 e a favorire la mobilità e lo scambio internazionale.
2. Il servizio abitativo è rivolto a tutti i destinatari di cui all'articolo 2 ed è prioritariamente riservato, tramite concorso, a quelli previsti dallo stesso articolo 2, comma 1, lettera a).
3. Il servizio abitativo si caratterizza per ampiezza di tipologie e soluzioni, nonché di diffusione territoriale, in funzione della differenziazione e diversificazione della domanda espressa dai destinatari di cui all'articolo 2.
4. Il servizio abitativo è costituito dall'offerta dell'Azienda e dall'offerta delle Università e di altri soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 4, comma 4.
5. Attraverso punti informativi unificati, distinti per ambiti provinciali, i soggetti gestori di cui al comma 4 rendono pubbliche le modalità di utilizzo del servizio e la partecipazione degli utenti ai costi.

Art. 15

Edilizia universitaria

1. Nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 4, la Regione, nel rispetto dell'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)) promuove la realizzazione, il riequilibrio e l'ampliamento delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario attraverso il finanziamento di opere di edilizia residenziale universitaria che prevedano l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture destinate a servizi per gli studenti universitari, nonché le spese per arredi e attrezzature, anche in integrazione con la normativa in materia di alloggi e residenze per studenti universitari e di edilizia residenziale pubblica.
2. La Giunta regionale assegna all'Azienda in via prioritaria, nonché a soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera e), a norma di quanto previsto dalla legge regionale 12 dicembre 1985, n. 29 (Norme generali sulle procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della Regione, di Province, di Comuni, Comunità Montane, Consorzi di Enti locali) i finanziamenti necessari alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

Art. 16

Servizio di ristorazione

1. Il servizio di ristorazione è organizzato in modo da garantire la diffusione dell'offerta ed un'ampia gamma di tipologie ristorative.
2. L'Azienda stabilisce le modalità di utilizzazione del servizio, nonché la partecipazione degli utenti al costo del

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

servizio, al fine di garantire l'economicità della gestione.

CAPO V **Controlli, sanzioni, recupero crediti**

Art. 17

Controlli e sanzioni

1. Le domande per l'accesso ai servizi e agli interventi attribuibili tramite concorso, corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, nonché all'eventuale domicilio presso la sede degli studi frequentata, sono presentate avvalendosi della facoltà di presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
2. L'Azienda esercita la funzione di accertamento e controllo sulla veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 1, direttamente e d'intesa con le strutture dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di Finanza. A tal fine l'Azienda può usare il metodo della verifica con controlli a campione, che interessino annualmente almeno il 20 per cento degli idonei a beneficiare dei servizi e degli interventi a concorso. Nell'espletamento di tali controlli l'Azienda può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità, che comunque non siano tali da incidere sull'accesso ai benefici e sull'entità degli stessi, così come previsto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).
3. Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire degli interventi e dei servizi della presente legge, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma d'importo doppio rispetto a quella percepita, in denaro o servizi, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per tutta la durata del corso degli studi, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.
4. L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 è di competenza dell'Azienda, nel rispetto delle disposizioni normative di cui alla legge regionale riguardante la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

Art. 18

Recupero crediti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, gli studenti sono tenuti alla restituzione di quanto riscosso in denaro e servizi in tutti i casi di revoca dei benefici disciplinati dai bandi di concorso.
2. L'Azienda disciplina nei bandi di concorso i tempi e le modalità di restituzione. Nel caso di mancata restituzione entro la scadenza, gli studenti sono tenuti al pagamento degli interessi legali e moratori, che maturano a far data dalla scadenza fissata dall'Azienda per la restituzione.
3. I debiti degli studenti di cui al presente articolo non vengono richiesti agli eredi.

CAPO VI **L'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori**

Art. 19

L'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori

(aggiunto comma 3 bis. e modificato comma 5 da art. 4 L.R. 18 giugno 2015, n. 6)

1. È istituita l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, ente dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.
2. L'Azienda provvede a:
 - a) definire annualmente, sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 4, i requisiti per l'accesso ai servizi e agli interventi e il sistema tariffario riferito ai diversi servizi e approvare i relativi bandi di concorso;
 - b) stabilire, sulla base delle disponibilità finanziarie, l'ammontare annuale degli interventi di sostegno economico accessibili tramite concorso;
 - c) esercitare funzioni di accertamento e controllo e comminare le sanzioni, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17;
 - d) recuperare i crediti maturati a seguito della revoca degli interventi di cui alla presente legge ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18;
 - e) gestire i servizi e gli interventi di cui alla presente legge secondo criteri di economicità;
 - f) costituire e gestire il fondo di rotazione di cui all'articolo 11, comma 1, e provvedere al recupero dei prestiti concessi con tale fondo, con le modalità e i tempi di cui all'articolo 11, comma 2;
 - g) assumere iniziative volte all'acquisizione di nuove risorse da destinare ai servizi e agli interventi di cui alla presente legge;
 - h) svolgere secondo criteri di economicità, nell'ambito degli interventi di cui alla presente legge, le proprie prestazioni anche in rapporto convenzionale con soggetti pubblici o privati.
3. L'Azienda partecipa al sistema informativo regionale (SIR) e al sistema regionale di negoziazione telematica ai sensi della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

- 3 bis. La Giunta regionale con specifico atto, previa convenzione, affida all'Azienda le attività di supporto istruttorio in materia di istruzione di competenza della Regione.
4. L'Azienda svolge le proprie attività anche mediante accordi o convenzioni con soggetti pubblici o privati operanti negli ambiti della presente legge, secondo il principio di sussidiarietà.
5. Il funzionamento dell'Azienda, ivi compreso il regolamento di organizzazione, le articolazioni territoriali e le competenze degli organi di cui all'articolo 20 sono disciplinati dallo statuto interno adottato dal *Direttore*.
6. Per la rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio l'Azienda si avvale dell'Avvocatura dello Stato o della competente struttura della Regione Emilia-Romagna.

Art. 20

Organi dell'Azienda

(sostituiti commi 1 e 5, abrogati commi 2,3,4 e 6 da art. 5 L.R. 18 giugno 2015, n. 6)

1. Sono organi dell'Azienda:

- a) il *Direttore*;
- b) il *comitato*;
- c) il *collegio dei revisori*.

2. *abrogato*.

3. *abrogato*.

4. *abrogato*.

5. Il collegio dei revisori è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da tre membri scelti tra i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Dura in carica tre anni. Ai componenti del collegio dei revisori spetta un corrispettivo secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 39 del 2010, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento del loro incarico.

6. *abrogato*.

Art. 20 bis

Il comitato

(aggiunto articolo da art. 6 L.R. 18 giugno 2015, n. 6)

1. È istituito presso l'Azienda un comitato, con funzioni consultive e di confronto nelle materie di cui alla presente legge. In particolare il comitato esprime parere in ordine agli atti di cui all'articolo 20 ter, comma 5, lettere a), b), c), d) e), f), g) e h). Il parere è obbligatorio e vincolante sugli atti di cui all'articolo 20 ter, comma 5, lettere a), c), e), g) e h).

2. Il comitato è composto da:

- a) i rettori delle Università con sede in Emilia-Romagna, o loro delegati;
- b) il Presidente della Consulta regionale degli studenti.

3. L'Azienda cura la segreteria del comitato e convoca gli incontri per l'espressione del parere sugli atti di cui al comma 1. Il funzionamento del comitato, comprese le modalità di elezione del suo Presidente e quelle di espressione dei rispettivi pareri, è disciplinato dallo statuto.

4. La partecipazione agli incontri del comitato è senza oneri per l'Azienda, fatta eccezione per il Presidente della Consulta degli studenti, a cui l'Azienda è autorizzata ad attribuire un gettone di presenza per la partecipazione agli incontri, e per tutti i componenti il comitato, a cui l'Azienda è autorizzata a riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni. L'importo del gettone di presenza è stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 6.

Art. 20 ter

Il Direttore

(aggiunto articolo da art. 6 L.R. 18 giugno 2015, n. 6 in seguito modificato comma 8 da art. 12 L.R. 20 dicembre 2018, n. 21)

1. Il Direttore è nominato, sentita la Conferenza Regione-Università di cui all'articolo 53 della legge regionale n. 6 del 2004, con delibera della Giunta regionale fra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private.

2. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato tra il soggetto interessato e la Regione e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

3. Il compenso del Direttore è definito dalla Giunta regionale assumendo come parametri quelli previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.

4. Il Direttore predisponde e invia alla Giunta regionale, che la trasmette all'Assemblea legislativa, una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

5. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Azienda e ad esso sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. In particolare il Direttore adotta, nel rispetto della legislazione regionale vigente, i seguenti atti:

- a) lo statuto;
- b) i regolamenti in materia di organizzazione, di contabilità e dei contratti;
- c) il bilancio preventivo annuale e il conto consuntivo, nonché il provvedimento di assestamento del bilancio annuale per il recepimento

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

delle chiusure dei conti dell'esercizio precedente;

- d) la dotazione organica e le sue variazioni;
- e) gli atti di alienazione e acquisto di immobili;
- f) gli atti di accensione di mutui e prestiti;
- g) gli atti indicati all'articolo 19 comma 2, lettere a) e b);
- h) gli atti di programmazione di acquisizione di beni, servizi e lavori;
- i) i regolamenti interni gestionali operativi di funzionamento;
- j) gli atti relativi alle spese, gli acquisti diversi da quelli di cui alla lettera e) e i relativi contratti;
- k) gli accordi e le convenzioni per lo svolgimento delle attività dell'Azienda.

6. All'incarico di Direttore si applicano le disposizioni relative alle incompatibilità e inconferibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) nonché i requisiti di onorabilità e le incompatibilità previsti dalla legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale). L'incarico di Direttore è incompatibile con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato nei termini disciplinati dal contratto di lavoro.

7. La Regione risolve il contratto nei casi previsti dal contratto individuale di lavoro e provvede alla sostituzione del Direttore.

8. Nell'ipotesi di dipendente regionale o dell'Azienda il conferimento dell'incarico di direttore dell'Azienda determina il suo collocamento in aspettativa, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), fino al termine dell'incarico stesso.

Art. 21

Compensi

(abrogato articolo da art. 8 L.R. 18 giugno 2015, n. 6)

abrogato.

Art. 22

Approvazione degli atti fondamentali dell'Azienda

1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:

- a) statuto;
- b) regolamento di contabilità e dei contratti;
- c) bilancio di previsione annuale, con allegato il bilancio di previsione pluriennale; conto consuntivo annuale; provvedimento di assestamento del bilancio annuale per il recepimento delle chiusure definitive dei conti dell'esercizio precedente;
- d) dotazione organica e sue variazioni;
- e) alienazione e acquisto di immobili;
- f) accensione di mutui e prestiti.

2. La Giunta approva gli atti di cui al comma 1 entro trenta giorni dal ricevimento da parte della direzione generale regionale competente per materia. Tali atti divengono esecutivi se la Giunta non li approva alla scadenza del suddetto termine.

Art. 23

Personale

1. L'Azienda dispone di personale proprio.

2. L'Azienda adotta la dotazione organica e assume e gestisce il proprio personale nell'ambito del limite di spesa di cui all'articolo 4, comma 6, e con le modalità e le procedure previste dalla normativa regionale in materia di personale e nel rispetto della contrattazione collettiva.

Art. 24

Patrimonio

1. L'Azienda dispone di un proprio patrimonio formato da diritti, beni mobili e immobili.

2. Il patrimonio dell'Azienda è costituito, altresì, da beni mobili e immobili derivanti da acquisizioni, donazioni, eredità e legati.

3. Il ricavato della vendita di beni immobili è vincolato al reimpiego per spese in conto capitale.

4. L'Azienda è autorizzata, secondo principi di trasparenza ed imparzialità, a realizzare interventi di natura patrimoniale anche su beni immobiliari di proprietà di terzi, purché l'intervento sia realizzato con vincolo di destinazione del bene ai servizi di cui alla presente legge.

5. L'Azienda determina la durata del vincolo di destinazione di cui al comma 4, prevedendo un limite minimo di dieci anni elevabile, sulla base della natura dell'intervento e dell'importo della spesa.

Art. 25

Mezzi finanziari

(aggiunto comma 1 bis. da art. 9 L.R. 18 giugno 2015, n. 6 e modificato comma 1, lettera f) da art. 10 L.R. 18 giugno 2015, n. 6)

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

1. L'Azienda dispone dei seguenti mezzi finanziari:

- a) finanziamento annuo della Regione;
- b) finanziamenti derivanti dal gettito della tassa regionale di cui alla legge regionale 14 giugno 1996, n. 18 (Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario), destinati all'erogazione delle borse di studio e dei prestiti;
- c) finanziamenti nazionali o comunitari vincolati agli interventi e ai servizi di cui alla presente legge;
- d) contributi da parte di soggetti privati e pubblici per la realizzazione degli scopi istituzionali;
- e) proventi derivanti dalla prestazione di servizi e da attività ed introiti provenienti a qualunque titolo dalla gestione del proprio patrimonio, nonché proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio stesso;
- f) donazioni, eredità, legati *alienazioni*;
- g) entrate derivanti da mutui e prestiti.

1 bis. I risparmi derivanti dall'azione di razionalizzazione della governance di cui agli articoli 20, 20 bis e 20 ter sono utilizzati dall'Azienda per la concessione delle borse di studio.

Art. 26

Bilancio

(modificati commi 2, 4 e 6 da art. 11 L.R. 18 giugno 2015, n. 6)

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio annuale di previsione, di competenza e di cassa, deve presentare il pareggio finanziario. Esso è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, da quello della spesa e dal quadro riassuntivo finale e deve essere adottato dal *Direttore dell'Azienda* entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.
3. Il bilancio è corredato da un bilancio pluriennale, riferito ad un arco temporale pari a quello del bilancio pluriennale della Regione, e deve essere redatto in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Qualora il bilancio di previsione non sia stato *adottato dal Direttore dell'Azienda* entro il 31 dicembre, è autorizzato l'esercizio provvisorio per un massimo di quattro mesi, sulla base dell'ultimo bilancio approvato. L'autorizzazione è limitata ad un dodicesimo dello stanziamento di spesa previsto da ciascun capitolo, per ciascun mese di esercizio.
5. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, di cui all'articolo 25 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), nonché delle spese riferite all'erogazione delle borse di studio e dei prestiti, la gestione dei relativi capitoli è autorizzata senza limitazione.
6. Qualora il bilancio sia stato *adottato dal Direttore dell'Azienda* entro il 31 dicembre, ma non ancora approvato dalla Giunta regionale, è autorizzata la gestione provvisoria del bilancio medesimo, limitatamente ad un dodicesimo dello stanziamento di spesa previsto da ciascun capitolo, per ciascun mese di esercizio. Si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui al comma 5.
7. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni normative regionali, nonché le norme e le regole comunitarie e statali applicabili alla Regione in materia di contabilità.

Art. 27

Gestione economica

(modificato comma 3 da art. 12 L.R. 18 giugno 2015, n. 6)

1. I risultati di gestione sono rilevati mediante l'adozione del rendiconto annuale, costituito dal conto finanziario consuntivo e dal conto del patrimonio.
2. Al conto consuntivo è allegata una relazione che evidenzia i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun programma, servizio ed intervento, in relazione agli obiettivi contenuti nel programma degli interventi e nel bilancio annuale di previsione.
3. Il rendiconto annuale è *adottato dal Direttore dell'Azienda* entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce.
4. Ai fini dell'attività di pianificazione e controllo l'Azienda adotta, inoltre, la contabilità analitica e un sistema di controllo di gestione.

CAPO VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 28

Clausola valutativa

(modificato comma 2 da art. 13 L.R. 18 giugno 2015, n. 6)

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e sui risultati da essa conseguiti nel favorire l'accesso agli studi universitari e a percorsi di alta formazione.
2. A tal fine, con cadenza triennale ..., la Giunta regionale presenta alla commissione assembleare competente una relazione che offra risposte documentate ai seguenti quesiti:
 - a) quali sono le tipologie dei beneficiari dei diversi interventi di sostegno economico previsti al capo III e in che

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

- misura tali interventi rispondono ai bisogni degli studenti, facilitandone l'accesso e la permanenza agli studi;
- b) quali iniziative sono state adottate al fine di aumentare la mobilità internazionale di studenti, ricercatori e docenti e quali sono stati i risultati;
- c) in che misura i servizi per l'accoglienza, previsti al capo IV, sono stati in grado di soddisfare, in termini di quantità, qualità e costi, gli standard approvati dalla Giunta regionale, nonché le esigenze abitative e di ristorazione degli studenti universitari, e quali sono gli eventuali aspetti da migliorare.
3. Entro due anni dall'approvazione della legge, la Giunta regionale presenta, inoltre, alla commissione assembleare competente una relazione che descrive gli esiti derivanti dall'istituzione dell'Azienda, in termini di miglioramento nell'organizzazione e nella gestione delle risorse.
4. L'Assemblea legislativa, previo esame della commissione assembleare competente, discute le relazioni di cui ai commi 2 e 3.
5. La Commissione assembleare competente, in ordine alle attività di controllo e valutazione previste dal presente articolo, può procedere ad audizioni degli organi consultivi di cui agli articoli 5 e 6 e di altri osservatori qualificati.
6. Per svolgere le attività di controllo e valutazione previste ai commi 1, 2, 3 e 4 sono stanziati adeguate risorse finanziarie.

Art. 29

Disposizioni transitorie

1. L'Azienda è costituita a far data dal 1 ottobre 2007. La Giunta regionale, entro il 30 settembre 2007, nomina gli organi dell'Azienda.
2. L'Azienda, entro il 31 ottobre 2007, adotta lo statuto e il regolamento di contabilità e dei contratti e nomina il direttore. L'Azienda, fino al 31 dicembre 2007, per l'espletamento dei propri compiti utilizza, mediante l'istituto dell'avvalimento, le strutture e il personale delle aziende di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma di cui alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 50 (Disciplina del diritto allo studio universitario. Abrogazione della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46 e della L.R. 19 luglio 1991, n. 20).
3. Dal 1 novembre al 31 dicembre 2007 le aziende di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma compiono solo attività rientranti nell'ordinaria amministrazione. Tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possono essere adottati solo previa approvazione dell'Azienda.
4. Le aziende di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma effettuano, per quanto di rispettiva pertinenza, la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi, della consistenza del patrimonio mobiliare e immobiliare, nonché dei rapporti di lavoro in essere. L'atto di ricognizione al 31 dicembre 2007 deve essere deliberato e certificato dall'organo di revisione di ciascuna azienda.
5. Le aziende di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma sono soppresse il 31 dicembre 2007.
6. L'Azienda subentra nella titolarità dei rapporti di lavoro e di tutti i rapporti attivi e passivi, nella proprietà del patrimonio mobiliare e immobiliare delle aziende di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma a decorrere dal 1 gennaio 2008.
7. La durata in carica dei Presidenti delle aziende di Bologna e di Ferrara è prorogata al 31 dicembre 2007.
8. Per la nomina del Presidente e dei componenti del consiglio d'amministrazione dell'Azienda, fatta eccezione per il componente di cui all'articolo 20, comma 3, non trova applicazione, fino al 31 dicembre 2007, il divieto di cumulo di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale).
9. Fino all'approvazione del piano regionale degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 4 continua ad applicarsi il programma regionale per il diritto allo studio universitario relativo agli anni accademici 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009, approvato ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 50 del 1996.

Art. 30

Modifiche alla legge regionale n. 18 del 1996

1. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 18 del 1996 è sostituito dal seguente:
"3. L'ente rimborsa d'ufficio la tassa regionale agli studenti esonerati ai sensi dei commi 1 e 2."
2. L'articolo 9 della legge regionale n. 18 del 1996 è abrogato.
3. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 18 del 1996 è sostituito dal seguente:
"1. Entro il termine di cinque giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive l'ente comunica alla Regione:
a) il numero degli idonei nelle graduatorie per l'assegnazione delle borse di studio di competenza regionale e dei prestiti d'onore ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e successive modificazioni, e la spesa complessiva necessaria a darvi copertura;
b) il numero degli esonerati concessi."
4. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 18 del 1996 è sostituito dal seguente:
"2. Entro il termine di cui al comma 1, ove sia stata attivata la delega alla riscossione di cui all'art. 6, l'ente

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

comunica inoltre alla Regione il numero di borse di studio di competenza regionale e di prestiti d'onore che, espletati gli adempimenti di cui al comma 3 dell'art. 8, possono essere assegnati sulla base delle somme trasferite dalle Università ai sensi del comma 4 dello stesso art. 6."

5. I commi 5, 6 e 7 dell'articolo 10 della legge regionale n. 18 del 1996 sono abrogati.

Art. 31
Abrogazioni

1. La legge regionale n. 50 del 1996 è abrogata a decorrere dal 1 gennaio 2008.

2. La legge regionale 8 settembre 1981 n. 36 (Piano poliennale di finanziamento dell'edilizia finalizzata al diritto allo studio universitario) è abrogata a decorrere dal 1 gennaio 2008.

**LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2004, N. 33****Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario*****(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 17 Dicembre 2004)***

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-12-13;33

Art. 1.***Oggetto.***

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, in coerenza con la normativa statale, ed in particolare con la legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari) , disciplina un sistema di interventi volti a rendere effettivo il diritto allo studio per gli studenti delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) e delle scuole superiori per mediatori linguistici, con particolare riguardo agli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi.

Art. 2.***Principi.***

1. L'attività regionale di sostegno al diritto allo studio universitario, come concordata nell'Intesa per il diritto allo studio universitario tra la Regione e le università della Lombardia sottoscritta l'8 aprile 2004, è improntata ai seguenti principi:

- a) libertà di scelta dello studente, nell'ambito di un sistema basato sulla certificazione di qualità;
- b) valorizzazione della sussidiarietà;
- c) valorizzazione dell'autonomia delle università, delle istituzioni dell'AFAM e delle scuole superiori per mediatori linguistici e sostegno alla concorrenzialità del sistema universitario lombardo;
- d) valorizzazione dell'interazione tra formazione universitaria, AFAM e formazione per mediatori linguistici e mercato del lavoro;
- e) riconoscimento delle università, delle istituzioni dell'AFAM e delle scuole superiori per mediatori linguistici quali soggetti attuatori degli interventi per il diritto allo studio;
- f) garantire forme di controllo, da parte degli studenti, sul livello dei servizi offerti e sull'efficacia dell'attività di gestione degli stessi.

Art. 3.***Interventi e loro destinatari.***

1. Costituiscono interventi regionali per il diritto allo studio universitario le prestazioni a domanda individuale attribuite per concorso e le prestazioni destinate alla generalità degli studenti, favorendo la partecipazione degli studenti diversamente abili, da realizzarsi attraverso:

- a) la predisposizione di azioni di sostegno economico agli studenti volte ad agevolare il conseguimento del titolo di studio entro la durata legale del corso frequentato;
- b) il sostegno ai servizi per il diritto allo studio, in primo luogo attraverso le strutture di proprietà o nella disponibilità delle università, delle istituzioni dell'AFAM e delle scuole superiori per mediatori linguistici, purché rispondenti ai requisiti di qualità di cui all'articolo 4;

- c) il sostegno alla partecipazione a percorsi formativi di eccellenza e a programmi volti ad incrementare le conoscenze acquisite nel periodo di formazione universitaria, AFAM e formazione per mediatori linguistici, tramite esperienze di studio o di stage all'estero;
- d) la diffusione delle informazioni relative all'ingresso nel sistema delle università, dell'AFAM e delle scuole superiori per mediatori linguistici, alle sue caratteristiche e ai possibili sbocchi professionali, in accordo con le università, con le istituzioni dell'AFAM e con le scuole superiori per mediatori linguistici, e fatte comunque salve le loro autonome iniziative.
2. Ulteriori interventi per il diritto allo studio universitario possono essere individuati dalla Regione in collaborazione con le università, con le istituzioni dell'AFAM e con le scuole superiori per mediatori linguistici e, in particolare, con le relative rappresentanze studentesche.
3. Gli interventi di cui al presente articolo sono rivolti agli studenti iscritti: ai corsi di laurea, laurea specialistica, dottorato di ricerca e diplomi di specializzazione, con esclusione dei diplomi di specializzazione dell'area medica, delle università aventi sede legale in Lombardia; ai corsi per diplomi accademici, di perfezionamento e di specializzazione delle istituzioni dell'AFAM, aventi sede legale in Lombardia; ai corsi delle scuole superiori per mediatori linguistici, che rilasciano diplomi equipollenti ai titoli universitari, aventi sede legale in Lombardia.
4. Gli interventi a sostegno del diritto allo studio per gli studenti dei corsi delle università lombarde svolti in sedi ubicate in altre regioni sono disciplinati mediante intese tra la Regione Lombardia, le università e le regioni interessate.

Art. 4.

Qualità dei servizi.

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce con apposito provvedimento i requisiti qualitativi dei servizi erogati da strutture pubbliche e private. Tali requisiti qualitativi sono definiti con riferimento alle prestazioni e ai processi di erogazione dei servizi e per singola tipologia di servizi, con riferimento alle sedi centrali e a quelle decentrate. Il provvedimento stabilisce altresì le procedure per la certificazione di qualità adottando i parametri definiti dall'Unione europea.
2. Le università, le istituzioni dell'AFAM e le scuole superiori per mediatori linguistici possono riservare ai propri iscritti o a coloro che aderiscono al loro progetto formativo le strutture di cui hanno la proprietà o la disponibilità, secondo modalità previste nelle convenzioni di cui all'articolo 9.

Art. 5.

Programmazione e valutazione degli interventi.

1. Il Consiglio regionale, in coerenza con le indicazioni del programma regionale di sviluppo, approva ogni triennio, su proposta della Giunta regionale ed in base alle risorse disponibili, gli indirizzi in materia di diritto allo studio universitario individuando:
- gli obiettivi generali da conseguire;
 - le priorità nell'attivazione degli interventi;
 - le prestazioni a domanda individuale attribuite per concorso e le prestazioni destinate alla generalità degli studenti.
2. La Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi di cui al comma 1, definisce annualmente:
- i criteri per la destinazione delle risorse finanziarie;
 - i requisiti di merito e di condizione economica per l'accesso ai servizi, nel rispetto della normativa nazionale in materia;

- c) l'entità delle prestazioni in denaro;
- d) le linee operative per l'individuazione di tipologie, contenuti e destinatari degli interventi, anche in relazione al tipo di corso di studi.
- 3.** Al fine di rendere uniforme e trasparente la gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario, la Giunta regionale definisce le caratteristiche del sistema di controllo e predispose il sistema informativo nel quale confluiscono i relativi dati. La Giunta regionale predispose, inoltre, il modello di contabilizzazione degli interventi oggetto della presente legge.
- 3 bis.** Al fine di monitorare l'efficacia delle politiche integrate per l'inserimento lavorativo, nell'ambito del sistema informativo di cui al comma 3 confluiscono, previo accordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dati privi di elementi identificativi relativi agli studenti che frequentano le università, le istituzioni AFAM e le scuole superiori per mediatori linguistici aventi sede legale in Lombardia, nonché dati privi di elementi identificativi relativi agli studenti residenti nel territorio della Regione che frequentano percorsi accademici in altre Regioni.**(1)**
- 3 ter.** I dati sono resi disponibili agli operatori del mercato del lavoro per favorire un incontro tra domanda e offerta di lavoro aperto e trasparente.**(2)**
- 3 quater.** I dati raccolti possono inoltre essere utilizzati dalla Regione al fine di impostare la programmazione, a seguito di intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e con le università con sede operativa in Lombardia, di corsi di laurea e insegnamenti specifici che risultano essere maggiormente necessari al territorio lombardo. I dati possono essere altresì utilizzati, sempre in accordo con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e con le università con sede operativa in Lombardia, al fine di modificare i numeri di accesso alle facoltà.**(3)**
- 4.** È istituito presso la direzione generale competente l'Osservatorio regionale per il diritto allo studio universitario al fine di supportare la fase di valutazione e programmazione.
- 5.** La Giunta regionale effettua verifiche tese ad accertare la corretta gestione dei servizi.
- 6.** Fino all'approvazione degli indirizzi di cui al comma 1, si osservano le modalità operative definite con specifici provvedimenti della Giunta regionale.

Art. 6.

Comitato regionale per il diritto allo studio universitario.

- 1.** È istituito, senza oneri per il bilancio regionale, il Comitato regionale per il diritto allo studio universitario composto da:
- a) l'assessore competente, che lo presiede;
 - b) il direttore generale competente in materia, o suo delegato;
 - c) i rettori di ogni università con sede in Lombardia o delegati delle stesse;
 - d) un rappresentante degli studenti per ogni università;
 - e) quattro rappresentanti designati dai legali rappresentanti delle istituzioni che compongono il sistema dell'AFAM;
 - f) un rappresentante delle scuole superiori per mediatori linguistici;
 - g) quattro rappresentanti degli studenti del sistema dell'AFAM;
 - h) un rappresentante degli studenti delle scuole superiori per mediatori linguistici;
 - h bis) tre rappresentanti del Consiglio regionale, di cui uno di minoranza, eletti dal Consiglio regionale.**(4)**
- 2.** Il comitato formula proposte e contribuisce alla definizione delle linee di indirizzo triennali e dei provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 2 e ne verifica l'attuazione.
- 3.** Le modalità di convocazione e di funzionamento del comitato sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 7.**Gestione degli interventi.**

1. La gestione degli interventi è affidata alle università, alle istituzioni dell'AFAM e alle scuole superiori per mediatori linguistici, aventi sede legale in Lombardia, e può essere realizzata direttamente o attraverso consorzi pubblici anche interuniversitari o soggetti pubblici istituiti per la gestione del diritto allo studio universitario, garantendo la partecipazione delle rappresentanze studentesche.
2. Le università, le istituzioni dell'AFAM e le scuole superiori per mediatori linguistici attuano gli interventi, assicurandone la continuità nel rispetto della programmazione regionale, valorizzando il ruolo, l'autonoma iniziativa, nonché la libera scelta degli studenti. Favoriscono altresì l'accesso, la frequenza e la regolarità degli studi, il corretto inserimento nella vita universitaria e nell'attività lavorativa anche al fine di limitare il fenomeno dell'abbandono degli studi universitari.
3. Le università, le istituzioni dell'AFAM e le scuole superiori per mediatori linguistici:
 - a) rilevano il fabbisogno di servizi;
 - b) emanano i bandi per i servizi a concorso;
 - c) verificano il possesso e la permanenza dei requisiti richiesti per l'accesso ai servizi a concorso;
 - d) erogano le prestazioni finanziarie;
 - e) presentano alla Giunta regionale un rapporto annuale sull'attuazione dei servizi regionali per il diritto allo studio;
 - f) conferiscono al sistema informativo regionale i dati relativi agli interventi gestiti.

Art. 8.**Tassa universitaria per il diritto allo studio universitario.**

1. Alla legge regionale 14 luglio 2005, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(5), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 60 è sostituito dal seguente:

“Art. 60

(Oggetto della tassa)

1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è dovuta per l'iscrizione ai corsi di laurea, laurea specialistica, dottorato di ricerca e diplomi di specializzazione, con esclusione dei diplomi di specializzazione dell'area medica, delle università aventi sede legale in Lombardia, nonché ai corsi delle istituzioni che costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale e delle scuole superiori per mediatori linguistici, aventi sede legale in Lombardia, che rilasciano titoli equipollenti ai citati titoli di studio universitari.”;

b) il comma 1 dell'articolo 61 è sostituito dal seguente:

“1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è versata dagli studenti in un'unica soluzione alle università e agli istituti di cui all'articolo 60, i quali provvedono all'immatricolazione e all'iscrizione degli studenti previa riscossione del tributo, secondo le modalità definite dalla Regione con atto convenzionale. La medesima convenzione disciplina le modalità di rimborso di cui al comma 2.”;

c) il comma 2 dell'articolo 61 è sostituito dal seguente:

“2. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario viene rimborsata agli studenti che sono in possesso dei requisiti richiesti per concorrere all'assegnazione dei benefici a concorso e che non ne sono risultati beneficiari.”;

d) l'articolo 62 è sostituito dal seguente:

“Art. 62

(Determinazione della tassa)

1. L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è fissato in euro 100,00 e può essere variato con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge regionale che ne ha

determinato la misura, con effetti dall'anno accademico successivo a quello in corso alla medesima data.”;

e) alla fine del comma 1 dell'articolo 63, sono aggiunte le seguenti parole:

“, salvo quanto previsto dall'articolo 61, comma 1.”;

f) dopo il comma 1 dell'articolo 63 è aggiunto il seguente:

“1 bis. I proventi derivanti dalla riscossione del tributo di cui all'articolo 60 sono assegnati alla Regione e da questa impiegati per la predisposizione di azioni di sostegno economico agli studenti, volte ad agevolare il conseguimento del titolo di studio entro la durata legale del corso frequentato.”;

g) è abrogato il comma 2 dell'articolo 63.

Art. 9.

Convenzioni con le università, le istituzioni dell'AFAM e le scuole superiori per mediatori linguistici.

1. La Regione stipula con le università, con le istituzioni dell'AFAM e con le scuole superiori per mediatori linguistici apposite convenzioni che regolano, in particolare, i seguenti aspetti:

- a) modalità di utilizzo degli immobili, dei beni mobili e delle attrezzature finalizzati al diritto allo studio, ferma restando la proprietà in capo alla Regione, e quantificazione dei relativi oneri a carico delle università, delle istituzioni dell'AFAM e delle scuole superiori per mediatori linguistici;
- b) modalità di inserimento del personale adibito alla gestione dei servizi per il diritto allo studio;
- c) durata del periodo di graduale adeguamento dei contributi di gestione e definizione delle relative modalità di riparto.

Art. 10.

Personale degli ISU.

1. Gli attuali dipendenti degli Istituti per il diritto allo studio universitario (ISU) sono trasferiti alle rispettive università di riferimento o a consorzi pubblici anche interuniversitari o a soggetti pubblici istituiti per la gestione del diritto allo studio universitario dalle stesse costituiti, con i tempi e le modalità definiti nelle convenzioni. Agli stessi dipendenti è garantito il perdurante mantenimento negli ambiti di applicazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 1, i dipendenti degli ISU trasferiti alle università acquisiscono lo stato giuridico ed economico del comparto università e mantengono i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento alla data di trasferimento, ivi compreso quello derivante da specifiche norme di leggi regionali e dalla contrattazione decentrata integrativa regionale, nelle modalità dell'assegno ad personam non riassorbibile.

3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 1, gli statuti dei consorzi o dei soggetti pubblici costituiti per la gestione del diritto allo studio universitario devono espressamente prevedere la presenza del ruolo speciale con le garanzie di cui al comma 1.

4. A tutto il personale dei disciolti ISU trasferito e inquadrato nei ruoli speciali di cui al comma 3, è assicurato il mantenimento, così come in essere all'atto del trasferimento stesso, senza soluzione di continuità, della categoria, della posizione economica e del profilo professionale rivestiti, del rapporto di lavoro, del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Regioni – Autonomie Locali applicato, del conseguente trattamento giuridico ed economico in godimento, ivi compreso quello derivante da specifiche norme di leggi regionali e dalla contrattazione decentrata integrativa regionale, della sede e dell'orario di lavoro, nonché delle mansioni svolte. Eventuali modifiche della sede e dell'orario di lavoro, nonché delle mansioni svolte, allo scopo di qualificare e razionalizzare l'organizzazione dei servizi del diritto allo studio universitario, devono essere definite d'intesa con le organizzazioni sindacali (OO.SS.) secondo le

modalità previste dal CCNL in vigore.

5. Nel caso di non costituzione o scioglimento del consorzio o dei soggetti pubblici costituiti per la gestione del diritto allo studio universitario, il personale del ruolo speciale è trasferito alle università con le modalità e le garanzie di cui al comma 2.

6. Per il personale di qualifica dirigenziale attualmente in servizio presso gli ISU valgono le tutele di cui al presente articolo.

Art. 11.

Disposizioni transitorie e finali.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi degli ISU cessano dalle loro funzioni, ad eccezione dei collegi dei revisori dei conti. Dalla stessa data, i presidenti di ciascun ISU, nonché i presidenti dei collegi commissariali, ove costituiti, assumono la funzione di commissari straordinari per il disbrigo degli affari correnti e l'adozione degli atti necessari ed urgenti. I commissari hanno altresì il compito di predisporre, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una ricognizione sul personale e sulla consistenza e destinazione d'uso del patrimonio degli ISU, nonché un rendiconto che rappresenti le attività e passività degli stessi alla data di entrata in vigore della presente legge, da presentare alla Giunta regionale per l'approvazione.

2. Entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 1, il direttore generale competente in materia, avvalendosi del supporto dei commissari straordinari, predispone le convenzioni di cui all'articolo 9 per la relativa sottoscrizione. Entro la stessa data, la Regione, le università e le OO.SS. maggiormente rappresentative definiscono, con apposito accordo, le modalità di inserimento del personale degli ISU nelle università o nei soggetti pubblici o nei consorzi pubblici interuniversitari da loro costituiti per la gestione del diritto allo studio universitario.

3. Entro il giorno venti del mese successivo alla sottoscrizione delle convenzioni, i commissari straordinari presentano alla Giunta regionale le risultanze della gestione commissariale, con gli elenchi definitivi del personale, dei beni mobili ed immobili, nonché un rendiconto che rappresenti le attività e passività degli ISU. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni e nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni, approva le risultanze e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'approvazione delle deliberazioni stesse:

- a) assegna il personale alle università o ai soggetti pubblici o ai consorzi pubblici interuniversitari da loro costituiti per la gestione del diritto allo studio universitario, in base all'accordo di cui al comma 2;
- b) concede agli stessi gli immobili, i beni mobili e le attrezzature destinati all'esercizio delle attività connesse all'erogazione dei servizi di diritto allo studio, ivi compresi quelli di cui al comma 4.

4. Gli immobili, i beni mobili e le attrezzature di proprietà dei singoli ISU confluiscono nel patrimonio regionale a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione delle deliberazioni di cui al comma 3.

5. I commissari straordinari rimangono in carica fino all'ultimo giorno del mese di approvazione delle deliberazioni di cui al comma 3.

6. Gli ISU sono soppressi a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'approvazione delle deliberazioni di cui al comma 3. Dalla stessa data, le università o i soggetti pubblici o i consorzi pubblici interuniversitari da loro istituiti per la gestione del diritto allo studio universitario subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

Art. 12.

Abrogazioni.

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è abrogata la legge regionale 25 novembre 1994, n. 33 (Norme per l'attuazione degli interventi regionali per il diritto allo studio in ambito universitario)(6).
2. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni normative:
 - a) la legge regionale 13 settembre 1996, n. 22 (Modifica dell'art. 43 "Tributi regionali per il diritto allo studio" della l.r. 25 novembre 1994, n. 33 recante "Norme per l'attuazione degli interventi per il diritto allo studio in ambito universitario")(7);
 - b) i riferimenti normativi alla l.r. 33/1994 di cui alla tabella D) allegata alla legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e successive modificazioni e integrazioni)(8);
 - c) la legge regionale 18 febbraio 1998, n. 5 (Modifica dell'art. 43 della l.r. 25 novembre 1994, n. 33 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio in ambito universitario" come sostituito dall'art. 1 della l.r. 13 settembre 1996, n. 22)(9);
 - d) il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 12 agosto 1999, n. 15 (Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo)(10);
 - e) il comma 14 dell'articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 18 (Modifiche e integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale)(11);
 - f) il comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale – Collegato ordinamentale 2001)(12);
 - g) i commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge regionale 13 agosto 2001, n. 14 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali)(13);
 - h) il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione)(14);
 - i) il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 32 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" – Collegato 2003)(15);
 - j) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 99 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(16).

Art. 13.

Disposizioni finanziarie.

1. La Regione garantisce in rapporto al numero complessivo del personale dei disciolti ISU inquadrato nel ruolo speciale e per il tempo in cui permangono i singoli rapporti di lavoro, le risorse necessarie ad assicurare, alle università o ai soggetti pubblici o ai consorzi pubblici interuniversitari da loro costituiti per la gestione del diritto allo studio il pieno mantenimento dei trattamenti giuridici ed economici di cui all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, nonché quelle correlate ai futuri incrementi derivanti dai rinnovi contrattuali per la parte fondamentale ed accessoria.
2. Alle spese riguardanti gli interventi regionali di cui al comma 1, all'articolo 3, comma 1, lettera b), all'articolo 7, comma 1, all'articolo 9, comma 1, lettera c) e all'articolo 10, si provvede con le somme stanziare all'UPB 2.5.2.3.2.77 "Sviluppo degli strumenti di sostegno al diritto allo studio" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 e successivi.
3. Alle spese riguardanti gli interventi regionali per le azioni di sostegno economico agli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) si provvede con le somme stanziare all'UPB 2.5.2.3.2.77 "Sviluppo degli strumenti di sostegno al

diritto allo studio", utilizzando i proventi derivanti dalla riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio di cui all'UPB 1.1.2. "Tasse".

4. Alle spese riguardanti gli interventi regionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), all'articolo 3, comma 2 e all'articolo 5, commi 3 e 4, si provvede con le somme stanziare all'UPB 2.5.2.1.2.73 "Promozione, miglioramento e qualificazione del sistema educativo ed universitario" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 e successivi.

5. Alle spese riguardanti gli interventi regionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), si provvede con le somme stanziare all'UPB 5.0.4.0.2.237 "Programmi operativi relativi al F.S.E." dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 e successivi.

NOTE:

1. Il comma è stato aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. a) della l.r. 18 aprile 2012, n. 7.
2. Il comma è stato aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. a) della l.r. 18 aprile 2012, n. 7.
3. Il comma è stato aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. a) della l.r. 18 aprile 2012, n. 7.
4. La lettera è stata aggiunta dall'art. 36, comma 1, lett. a) della l.r. 6 dicembre 2024, n. 20.
5. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
6. Si rinvia alla l.r. 25 novembre 1994, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
7. Si rinvia alla l.r. 13 settembre 1996, n. 22, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
8. Si rinvia alla l.r. 27 gennaio 1998, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
9. Si rinvia alla l.r. 18 febbraio 1998, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
10. Si rinvia alla l.r. 12 agosto 1999, n. 15, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
11. Si rinvia alla l.r. 28 marzo 2000, n. 18, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
12. Si rinvia alla l.r. 3 aprile 2001, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
13. Si rinvia alla l.r. 13 agosto 2001, n. 14, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
14. Si rinvia alla l.r. 22 luglio 2002, n. 15, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
15. Si rinvia alla l.r. 20 dicembre 2002, n. 32, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
16. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione

Lombardia

Leggi e regolamenti regionali

Atto: LEGGE REGIONALE 20 febbraio 2017, n. 4
Titolo: Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio
Pubblicazione: ([B.U. 23 febbraio 2017, n. 22](#))
Stato: Vigente
Tema: [SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'](#)
Settore: [ISTRUZIONE - FORMAZIONE](#)
Materia: [Istruzione scolastica e universitaria](#)
Note: In attuazione di questa legge e' stata adottata la d.g.r. n. 205 del 07/03/2017 (Modalita' di costituzione e funzionamento della Conferenza regionale per il diritto allo studio e istituzione dei Comitati territoriali di concertazione).

Sommario

[Art. 1 \(Finalità\)](#)
[Art. 2 \(Oggetto\)](#)
[Art. 3 \(Tipologia dei servizi e delle prestazioni\)](#)
[Art. 4 \(Destinatari degli interventi\)](#)
[Art. 5 \(Piano regionale per il diritto allo studio\)](#)
[Art. 6 \(Programma regionale per il diritto allo studio\)](#)
[Art. 7 \(Ente regionale per il diritto allo studio\)](#)
[Art. 8 \(Organi dell'Ente regionale per il diritto allo studio\)](#)
[Art. 9 \(Elezione e durata del Consiglio di amministrazione\)](#)
[Art. 10 \(Funzioni del Consiglio di amministrazione\)](#)
[Art. 11 \(Funzioni del Presidente e del Vice Presidente\)](#)
[Art. 12 \(Direttore generale e revisore unico\)](#)
[Art. 13 \(Vigilanza e controllo\)](#)
[Art. 14 \(Convenzioni con le università\)](#)
[Art. 15 \(Conferenza regionale per il diritto allo studio\)](#)
[Art. 16 \(Sportello unico per lo studente\)](#)
[Art. 17 \(Tassa regionale per il diritto allo studio\)](#)
[Art. 18 \(Tassa di abilitazione all'esercizio professionale\)](#)
[Art. 19 \(Soppressione degli ERSU\)](#)
[Art. 20 \(Disposizioni transitorie e finali\)](#)
[Art. 21 \(Disposizioni finanziarie\)](#)
[Art. 22 \(Modifiche e abrogazioni\)](#)
[Art. 23 \(Dichiarazione d'urgenza\)](#)

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione con questa legge intende rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano la parità di accesso all'istruzione superiore per consentire ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi di raggiungere i gradi più alti degli studi e in particolare:

- a) promuovere la cittadinanza, l'integrazione e la socializzazione tra gli studenti;
- b) affermare un welfare studentesco efficiente;
- c) assicurare l'uniformità delle prestazioni in tutti gli Atenei della regione, nel rispetto delle specificità territoriali;
- d) potenziare il livello regionale di vigilanza e controllo sulla qualità dei servizi;
- e) favorire la cooperazione e la solidarietà tra le diverse istituzioni interessate e le autonomie locali nel garantire servizi di prossimità, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e delle specifiche realtà educative;
- f) agevolare l'interazione tra l'offerta formativa e il mercato del lavoro, nonché la coesione tra gli interventi per il diritto allo studio e i programmi europei relativi a istruzione, formazione e lavoro;
- g) valorizzare l'autonomia delle istituzioni interessate a sostegno dell'attrattività e competitività del sistema marchigiano, anche a livello internazionale, e della gestione funzionale delle singole realtà ed esigenze, perseguendo altresì l'integrazione tra i diversi percorsi di formazione superiore nel pieno riconoscimento della centralità di ciascun istituto;
- h) adottare strategie di sviluppo economico orientate all'internazionalizzazione, che è obiettivo prioritario della Regione e momento strategico delle attività della stessa, in sinergia con le istituzioni interessate.

2. La Regione, le università, gli Istituti universitari, gli Istituti superiori di grado universitario, gli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), gli Istituti tecnici superiori (ITS) aderenti, l'Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) e gli enti locali collaborano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, per la migliore realizzazione delle finalità di cui al

comma 1 anche attraverso la valorizzazione dei territori.

Art. 2 (Oggetto)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, questa legge riforma il sistema regionale del diritto all'istruzione superiore, di seguito definito diritto allo studio, in attuazione degli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione e in conformità ai principi del [decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68](#) (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della [legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), e secondo principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6).
2. Il diritto allo studio è garantito in conformità agli obiettivi della programmazione statale e regionale, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali.

Art. 3 (Tipologia dei servizi e delle prestazioni)

1. I servizi e le prestazioni per l'attuazione del diritto allo studio favoriscono l'ingresso degli studenti nel sistema dell'istruzione e della formazione superiore e la loro permanenza presso le sedi di studio. Tali interventi sono inseriti in un sistema integrato di azioni di mediazione culturale e sociale volte a facilitare in particolare la piena integrazione degli studenti appartenenti a categorie di soggetti svantaggiati.
2. In conformità all'[articolo 6 del d.lgs. 68/2012](#), i servizi e le prestazioni di cui al comma 1 consistono, in particolare, in:
 - a) borse di studio;
 - b) prestiti d'onore e fiduciari;
 - c) servizi abitativi;
 - d) servizi di ristorazione;
 - e) servizi di sostegno e tutoraggio alla mobilità internazionale;
 - f) servizi di informazione;
 - g) orientamento al lavoro;
 - h) interventi a favore di studenti diversamente abili;
 - i) facilitazioni di trasporto;
 - l) assistenza sanitaria di base;
 - m) agevolazioni per l'accessibilità e la fruibilità delle attività culturali e ricreative;
 - n) agevolazioni per l'accessibilità e la fruibilità degli impianti sportivi;
 - o) ogni altro intervento utile al sostegno del diritto allo studio, individuato anche in collaborazione con le istituzioni interessate e, in particolare, con le relative rappresentanze studentesche.
3. Le borse di studio di cui al comma 2, lettera a), sono concesse per concorso agli studenti meritevoli che frequentano per la prima volta un corso di laurea, di laurea specialistica a ciclo unico o di specializzazione e agli studenti degli AFAM, degli ITS aderenti e dell'ISIA e in possesso dei requisiti stabiliti dal piano di cui all'articolo 5. Gli studenti in possesso dei requisiti per il conseguimento della borsa di studio non sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio, sino alla pubblicazione delle relative graduatorie. Le borse di studio non sono cumulabili con altre provvidenze pubbliche a qualsiasi titolo attribuite, salvo il caso di erogazioni concesse da istituzioni nazionali o straniere volte a integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti e salvo il caso di erogazione di prestiti nei termini individuati dal piano di cui all'articolo 5.
4. Al fine di assicurare omogeneità e uniformità nella fruizione degli interventi di cui al comma 2, la Giunta regionale, su proposta della Conferenza indicata all'articolo 15, entro sei mesi dall'approvazione di questa legge, attiva la Carta regionale dello studente e ne stabilisce le modalità di utilizzo.
5. Gli immobili e le attrezzature destinati ai servizi abitativi e di ristorazione possono essere utilizzati per attività convegnistiche, congressuali, culturali, turistiche e di orientamento, organizzate direttamente dai soggetti gestori del diritto allo studio o tramite accordi o convenzioni con i soggetti interessati. I medesimi immobili possono essere utilizzati per garantire, previa apposita convenzione, i servizi di ristorazione, di cui al comma 2, lettera d), ad altre scuole di ogni ordine e grado e ad altri enti pubblici.

Art. 4 (Destinatari degli interventi)

1. In conformità all'[articolo 4 del d.lgs. 68/2012](#), i destinatari degli interventi sono gli studenti iscritti ai corsi di istruzione e formazione superiore delle istituzioni indicate all'articolo 1, comma 2, con sede legale e operativa nelle Marche, indipendentemente dalla Regione di provenienza.
2. Gli studenti stranieri, gli apolidi e i rifugiati politici usufruiscono degli interventi previsti in base alla normativa vigente.
3. Ad eccezione delle borse di studio e degli altri interventi erogati con modalità concorsuali in conformità alle disposizioni del piano di cui all'articolo 5, soddisfatta la domanda degli studenti e a tariffe differenziate rispetto a questi, possono usufruire degli interventi previsti da questa legge anche:
 - a) i soggetti laureati da un periodo massimo di ventiquattro mesi, di seguito denominati neolaureati, delle università marchigiane inseriti in progetti di ricerca presso gli atenei delle Marche o in progetti di inserimento lavorativo;
 - b) gli studenti e i neolaureati stranieri inseriti in programmi di mobilità internazionale con finalità formativa o lavorativa o in programmi di ricerca che si svolgano nel territorio regionale;

- c) i ricercatori provenienti da altre università o istituti di ricerca italiani o stranieri, sulla base di accordi e di collaborazioni stipulati con le università e gli enti di ricerca aventi sede nelle Marche;
- d) i dottorandi di ricerca, gli assegnisti, i ricercatori, il personale delle università e degli altri enti formativi quali gli AFAM, gli ITS aderenti, l'ISIA e degli enti pubblici aventi sede nel territorio.

Art. 5

(Piano regionale per il diritto allo studio)

1. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta regionale adottata previo parere della Conferenza di cui all'articolo 15, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio pluriennale di riferimento approva, in base alle risorse disponibili, il Piano regionale per il diritto allo studio.
2. Il Piano definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi generali da perseguire e gli indirizzi generali per la gestione del sistema del diritto allo studio;
 - b) le priorità nell'attivazione degli interventi;
 - c) i requisiti essenziali, qualitativi e quantitativi, dei servizi erogati individuando anche i limiti minimi e massimi delle tariffe nel rispetto delle disposizioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni e di quelle stabilite da questa legge;
 - d) le prestazioni a domanda individuale da attribuire per concorso;
 - e) le prestazioni destinate alla generalità degli studenti;
 - f) i criteri e le condizioni per l'attribuzione delle prestazioni;
 - g) gli indirizzi e le priorità per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3;
 - h) le possibili forme di integrazione con gli altri strumenti di programmazione regionale;
 - i) i criteri per l'attuazione del controllo e del monitoraggio previsti alle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 7.
3. Il Piano ha durata triennale e può essere aggiornato in tutto o in parte prima della scadenza, ove ciò si rendesse necessario in seguito ad intervenute esigenze del settore e di modifiche normative.
4. Il piano è correlato alla rendicontazione del triennio precedente.

Art. 6

(Programma regionale per il diritto allo studio)

1. In attuazione del Piano di cui all'articolo 5 e in conformità alle disposizioni statali in materia, la Giunta regionale, sentita la Conferenza di cui all'articolo 15, approva il Programma regionale per il diritto allo studio.
2. Il Programma è adottato entro il 31 maggio di ogni anno e ha efficacia per l'anno accademico successivo.
3. Il Programma determina in particolare:
 - a) gli indirizzi operativi per la gestione del sistema regionale per il diritto allo studio;
 - b) un sistema di controllo di gestione che consenta l'attribuzione dei costi per ciascuna tipologia di intervento;
 - c) gli indicatori relativi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 5;
 - d) i criteri per la destinazione e il riparto delle risorse finanziarie in conformità ai criteri di ripartizione utilizzati a livello nazionale per il trasferimento delle risorse statali alle Regioni in materia di diritto allo studio e tenuto conto del patrimonio immobiliare in uso da parte dei singoli ERSU di cui è disposta la soppressione per effetto di questa legge;
 - e) i requisiti di merito e di condizione economica per l'accesso ai servizi, con disposizioni specifiche per gli studenti stranieri in conformità alla normativa statale vigente;
 - f) i criteri per l'esonero dalla tassa regionale del diritto allo studio.

Art. 7

(Ente regionale per il diritto allo studio)

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, è istituito l'Ente regionale per il diritto allo studio di seguito denominato ERDIS.
2. L'ERDIS, quale ente strumentale della Regione Marche erogatore dei servizi indicati all'articolo 3, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale, opera in conformità a quanto stabilito dalla programmazione regionale e in base alle direttive impartite dalla Giunta regionale. All'ERDIS si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni di cui alla [legge regionale 18 maggio 2004, n. 13](#) (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale) e la normativa nazionale in materia di enti pubblici strumentali delle Regioni. La Giunta regionale individua la sede legale dell'ERDIS.
3. L'ERDIS esercita in particolare le seguenti funzioni:
 - a) stipula, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta regionale, accordi o convenzioni con le università, secondo il principio di prossimità per la gestione degli interventi di cui all'articolo 3;
 - b) esegue i controlli sulla qualità e sull'omogeneità delle prestazioni e dei servizi erogati;
 - c) effettua il monitoraggio della gestione degli interventi;
 - d) presenta annualmente alla Giunta regionale e alla Conferenza di cui all'articolo 15 una relazione relativa ai controlli e al monitoraggio di cui alle lettere b) e c);
 - e) si avvale della SUAM ai sensi dell'[articolo 4 della legge regionale 14 maggio 2012, n. 12](#) (Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)) per la realizzazione di lavori pubblici e l'acquisizione di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 3. I bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, con particolare riguardo a quelli relativi a

contratti ad alta intensità di manodopera concernenti appalti di lavori o servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, devono contenere le clausole sociali di cui all'[articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#) (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'[articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#) (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'[articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183](#));

f) definisce annualmente, sulla base di quanto stabilito negli atti di cui agli articoli 5 e 6, il sistema tariffario riferito ai diversi servizi.

4. Ove siano riscontrate difformità o inadempimenti rispetto a quanto stabilito negli atti di programmazione di cui agli articoli 5 e 6, l'ERDIS, in base ad apposita deliberazione della Giunta regionale, si sostituisce a uno o più dei soggetti cui sia stata affidata la gestione degli interventi di cui all'articolo 3.

5. In caso di mancata stipula degli atti di cui alla lettera a) del comma 3, e comunque fino alla stipula degli stessi, l'organizzazione e l'offerta dei servizi e delle prestazioni indicate all'articolo 3 sono realizzate dall'ERDIS attraverso presidi organizzativi territoriali le cui funzioni sono esercitate garantendo il mantenimento dei servizi erogati. I presidi sono organizzati e operano secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'Ente.

6. Qualora una o più università non aderisca alle convenzioni per la gestione degli interventi previsti all'articolo 3, la gestione degli stessi, fatto salvo quanto previsto al comma 5, può essere affidata ad altra università, previo accordo fra le parti interessate e secondo modalità indicate con deliberazione della Giunta regionale.

7. Per l'esercizio delle funzioni previste da questa legge, l'ERDIS dispone di personale proprio, già dipendente degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU) di cui alla [legge regionale 2 settembre 1996, n. 38](#) (Riordino in materia di diritto allo studio universitario), trasferito a norma degli articoli 19 e 20.

8. Il personale dell'ERDIS assegnato funzionalmente alle università ai sensi dell'articolo 14, alla scadenza della convenzione rientra nell'ERDIS.

Art. 8

(Organi dell'Ente regionale per il diritto allo studio)

1. Sono organi dell'ERDIS:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Revisore unico.

2. Per quanto non previsto, agli organi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della [legge regionale 5 agosto 1996, n. 34](#) (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione) e delle leggi statali in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 9

(Elezione e durata del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione dell'ERDIS è costituito da cinque componenti di cui:

- a) quattro eletti dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Vice Presidente;
- b) uno designato dai Presidenti del consiglio degli studenti delle università marchigiane e dagli equivalenti organi di rappresentanza studentesca degli altri istituti di grado universitario.

2. Il Consiglio-Assemblea legislativa elegge nella medesima seduta:

- a) il Presidente e il Vice Presidente con votazione unica;
- b) due componenti con votazioni separate.

3. Per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente ciascun consigliere vota un solo nome. Risultano eletti, rispettivamente, Presidente e Vice Presidente i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti; a parità di voti si procede al ballottaggio.

4. Gli altri componenti, di cui alla lettera b) del comma 2, sono eletti con voto limitato a uno. Risultano eletti i candidati che, nell'ordine, hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti si procede comunque al ballottaggio.

5. La designazione del rappresentante degli studenti è trasmessa entro trenta giorni dalla richiesta da parte della Regione.

Trascorso inutilmente tale termine, il Consiglio di amministrazione è costituito con i componenti eletti dal Consiglio-Assemblea legislativa, salva la successiva integrazione.

6. Il rappresentante degli studenti decade in caso di conseguimento della laurea, di cessazione per qualsiasi causa dall'iscrizione ad un'università avente sede nella regione.

7. Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.

8. I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica per il periodo di durata della legislatura regionale.

9. Al Presidente del Consiglio di amministrazione dell'ERDIS è attribuita un'indennità di carica mensile determinata dalla Giunta regionale. Agli altri componenti del Consiglio di amministrazione è attribuito un gettone di presenza nella misura massima prevista dalla [legge regionale 3 agosto 2010, n. 11](#) (Misure urgenti in materia di contenimento della spesa). Agli stessi spetta altresì il rimborso delle spese documentate così come previsto dalla [l.r. 11/2010](#).

10. Lo Statuto dell'Ente disciplina il funzionamento del Consiglio di amministrazione.

Art. 10

(Funzioni del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione svolge le seguenti funzioni:

- a) definisce gli obiettivi da conseguire e i programmi annuali e pluriennali di attività dell'Ente, in conformità a quanto stabilito dagli atti di programmazione degli interventi regionali in materia di diritto allo studio di cui agli articoli 5 e 6;
- b) approva gli strumenti di programmazione e rendicontazione contabile in conformità alle direttive impartite dalla Giunta regionale;
- c) adotta gli atti relativi alle funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 7;
- d) approva lo [Statuto](#);
- e) approva il regolamento di organizzazione dell'Ente ed il regolamento di contabilità e contratti;
- f) quantifica le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle varie attività dell'Ente;
- g) ripartisce all'interno delle articolazioni amministrative dell'Ente le necessarie risorse umane, materiali ed economico-finanziarie;
- h) verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- i) delibera sugli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione;
- l) approva gli accordi e le convenzioni previsti dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 7;
- m) approva la relazione annuale di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 7;
- n) approva il sistema tariffario di cui alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 7;
- o) delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;
- p) autorizza il direttore alla stipula di convenzioni e contratti;
- q) delibera sull'acquisto e alienazione di beni immobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- r) delibera su eventuali forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse alla gestione degli interventi per il diritto allo studio.

2. Il Consiglio di amministrazione opera secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'Ente.

3. Salva diversa disposizione statutaria, le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti.

4. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'ERDIS con funzioni di segretario.

Art. 11

(Funzioni del Presidente e del Vice Presidente)

1. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio;
- b) previa autorizzazione espressa del Consiglio di amministrazione, stipula gli accordi e le convenzioni non rientranti nella competenza del Direttore;
- c) segnala alla Giunta regionale, su indicazione del Direttore, le difformità o gli inadempimenti rispetto a quanto stabilito negli atti di cui agli articoli 5 e 6.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza e impedimento temporaneo secondo quanto stabilito nello [Statuto](#).

Art. 12

(Direttore generale e revisore unico)

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione su designazione della Giunta regionale prioritariamente tra i dirigenti in servizio presso l'ERDIS o nelle strutture organizzative della Giunta medesima. La Giunta regionale può designare anche un soggetto esterno, in possesso di laurea, che abbia maturato, con qualifica dirigenziale, un'esperienza almeno quinquennale di direzione di sistemi organizzativi complessi. Il Direttore è nominato a seguito di procedure ad evidenza pubblica ed il rapporto di lavoro è regolato da un contratto di diritto privato non superiore a cinque anni. Il trattamento economico del Direttore è stabilito dalla Giunta regionale entro i limiti massimi di quello applicato ai dirigenti delle strutture organizzative apicali della Giunta regionale. All'incarico di Direttore si applicano le disposizioni relative alle incompatibilità e inconfiribilità previste dal [decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39](#) (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della [legge 6 novembre 2012, n. 190](#)). L'incarico di Direttore è incompatibile con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato nei termini disciplinati dal contratto di lavoro.

2. Il Direttore esegue i controlli ed effettua il monitoraggio indicati alle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 7; presenta al Consiglio di amministrazione la proposta di relazione di cui alla lettera d) del medesimo comma, nonché collabora con il Presidente negli adempimenti previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11.

3. Al Direttore sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile.

4. Entro il 31 marzo il Direttore presenta al Consiglio di amministrazione una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

5. Il revisore unico esercita funzioni di controllo e di verifica contabile ai sensi delle vigenti disposizioni. Il revisore unico è nominato dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale tra i soggetti iscritti nell'apposito Registro nazionale dei revisori legali di cui al [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#) (Attuazione della [direttiva 2006/43/CE](#), relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la [direttiva 84/253/CEE](#)) e dura in carica tre anni. Al revisore unico è corrisposta una indennità di carica lorda non superiore al 50 per cento del compenso spettante ai componenti del Collegio dei revisori dei conti di cui alla [legge regionale 13 aprile 2015, n. 14](#) (Riordino della disciplina

relativa al Collegio dei Revisori dei conti della Regione Marche).

Art. 13
(Vigilanza e controllo)

1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:
 - a) Statuto;
 - b) regolamento di organizzazione e regolamento di contabilità e contratti;
 - c) strumenti di programmazione e rendicontazione contabile;
 - d) dotazione organica e sue variazioni;
 - e) alienazione e acquisto di immobili;
 - f) accensioni di mutui e prestiti;
 - g) programma annuale di attività;
 - h) accordi e convenzioni previsti dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 7.
2. Per quanto non previsto da questa legge, la vigilanza sull'Ente è esercitata dalla Giunta regionale secondo le modalità stabilite dalla l.r. 13/2004.

Art. 14
(Convenzioni con le università)

1. Al fine di assicurare la prossimità degli interventi di cui all'articolo 3, l'ERDIS, sulla base delle disposizioni contenute nel Piano e nel Programma regionali e delle direttive impartite dalla Giunta regionale, stipula con le università apposite convenzioni per la gestione degli interventi medesimi, anche a favore degli studenti degli AFAM, degli ITS aderenti e dell'ISIA. In tale ultimo caso le convenzioni sono stipulate anche con i legali rappresentanti degli Istituti interessati. Le università possono gestire gli interventi di cui all'articolo 3 direttamente o attraverso altri organismi previsti dalla normativa di settore.
2. Le convenzioni di cui al comma 1, di durata almeno quinquennale, possono essere proposte dall'università.
3. Le convenzioni regolano in particolare:
 - a) le modalità di gestione dei servizi, in coerenza con i principi di efficienza, efficacia ed economicità;
 - b) l'assegnazione delle risorse finanziarie;
 - c) le modalità di utilizzo dei beni mobili e immobili e delle attrezzature, a qualsiasi titolo a disposizione degli ERSU di cui è disposta la soppressione per effetto di questa legge, fermo restando il mantenimento della loro attuale consistenza e funzionalità;
 - d) le modalità di assegnazione funzionale del personale dall'ERDIS alle università per il raggiungimento delle finalità di questa legge secondo criteri oggettivi, da concordare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - e) le modalità di effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili e le relative modalità di finanziamento.
4. Le università attuano gli interventi a esse affidati assicurandone la continuità nel rispetto della programmazione regionale, valorizzando il ruolo, l'autonomia iniziativa e la libera scelta degli studenti. Favoriscono altresì il corretto inserimento nella vita universitaria e nell'attività lavorativa, anche al fine di contrastare il fenomeno dell'abbandono degli studi universitari.
5. Le università, in accordo con gli AFAM, gli ITS aderenti e l'ISIA, con le quali l'ERDIS ha stipulato accordi e convenzioni di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 7, in particolare:
 - a) emanano i bandi per i servizi a concorso;
 - b) verificano il possesso e la permanenza dei requisiti richiesti per l'accesso ai servizi a concorso;
 - c) erogano le prestazioni finanziarie, organizzano e gestiscono i servizi;
 - d) presentano all'ERDIS e alla Giunta regionale un rapporto annuale sull'attuazione degli interventi;
 - e) utilizzano, nel rispetto delle disposizioni della normativa statale e regionale vigente, il sistema informatico predisposto dalla Regione per la gestione del diritto allo studio, che implementano anche con i dati e le informazioni richiesti dalla competente struttura organizzativa della Giunta regionale.
6. Le università possono integrare gli interventi di cui all'articolo 3 con ulteriori interventi, attivati autonomamente o in collaborazione con altri enti o istituzioni locali, senza oneri di bilancio a carico della Regione.
7. Gli organismi previsti al comma 1, affidatari della gestione del sistema regionale per il diritto allo studio hanno l'obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio. La contabilità economica e patrimoniale è conforme, per quanto applicabile, ai principi di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nel rispetto delle disposizioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 15
(Conferenza regionale per il diritto allo studio)

1. È istituita la Conferenza regionale per il diritto allo studio, con funzioni propositive e consultive ed è composta da:
 - a) il Presidente della Giunta regionale o un Assessore da lui delegato, che la presiede;
 - b) il Presidente della Commissione assembleare competente in materia di diritto allo studio o un Consigliere da lui delegato;
 - c) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia o suo delegato;
 - d) il Presidente del Consiglio di amministrazione dell'ERDIS o suo delegato ed il Direttore dell'ERDIS o suo delegato;
 - e) i rettori delle università con sede nella regione o loro delegati;

- f) uno studente designato dalle rappresentanze studentesche di ciascuna università;
- g) un Presidente degli AFAM o suo delegato, designato dagli AFAM con sede nella regione;
- h) uno studente designato d'intesa tra le rappresentanze studentesche del sistema degli AFAM;
- i) un Presidente degli ITS o suo delegato, designato dalle Fondazioni con sede nella regione che aderiscono all'attuazione del diritto allo studio;
- l) un rappresentante degli studenti per il sistema degli ITS aderenti;
- m) il Presidente dell'ISIA o suo delegato;
- n) un rappresentante degli studenti dell'ISIA;
- o) i sindaci dei Comuni sede legale di università;
- p) un rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'ERDIS designato, d'intesa, dalle segreterie regionali delle organizzazioni sindacali più rappresentative;
- q) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle stesse.
2. I componenti della Conferenza restano in carica per il periodo di durata della legislatura regionale salvo i casi di decadenza per perdita dei requisiti.
3. La Conferenza formula proposte e pareri relativamente agli strumenti di programmazione regionale di cui agli articoli 5 e 6 e in particolare:
- a) rappresenta le esigenze e rileva i fabbisogni degli studenti;
- b) formula proposte per la qualificazione e l'efficienza degli interventi di cui all'articolo 3;
- c) propone alla Giunta regionale le modalità di utilizzo della Carta regionale dello studente, di cui al comma 4 dell'articolo 3;
- d) valuta la relazione di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 7.
4. La Giunta regionale istituisce, con riferimento a ciascuna università, Comitati territoriali di concertazione e ne definisce le modalità di raccordo con la Conferenza. I Comitati sono composti da:
- a) il rettore dell'università o suo delegato, che la presiede;
- b) un rappresentante della Regione, designato dal Presidente della Giunta regionale;
- c) un rappresentante degli AFAM;
- d) un rappresentante degli ITS aderenti;
- e) un rappresentante dell'ISIA;
- f) due rappresentanti degli studenti dell'università. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), uno dei tre rappresenta gli studenti degli AFAM, degli ITS aderenti e dell'ISIA;
- g) un rappresentante di ciascun Comune in cui ha sede, anche distaccata, l'università, o ha sede uno degli AFAM e ITS aderenti e l'ISIA;
- h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle stesse.
5. I Comitati in particolare:
- a) esprimono parere sulla proposta del Piano di cui all'articolo 5;
- b) contribuiscono al rilevamento dei fabbisogni degli studenti e alla formulazione di proposte per la qualificazione e l'efficienza degli interventi di cui all'articolo 3.
6. La Conferenza e i Comitati sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale. I Comitati territoriali si riuniscono in via ordinaria almeno una volta ogni quattro mesi e ogni volta che il presidente ne ravvisi la necessità; in via straordinaria su richiesta di almeno la metà dei componenti.
7. Tutti i componenti della Conferenza regionale e dei Comitati territoriali di concertazione partecipano alle riunioni a titolo gratuito, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti nella Conferenza regionale, per i quali è previsto nel limite massimo di 30 euro a seduta un gettone di presenza.

Art. 16

(Sportello unico per lo studente)

1. La Giunta regionale, con riferimento a ciascuna sede universitaria centrale o decentrata o sede d'Istituti dell'alta formazione artistica e musicale o di altri Istituti di grado universitario attiva lo Sportello unico per lo studente.
2. Lo Sportello unico fornisce informazioni e supporto agli studenti per facilitare l'accessibilità ai servizi e alle prestazioni previsti dall'articolo 3.
3. Il funzionamento dello Sportello unico per lo studente è garantito dal personale delle articolazioni amministrative dell'ERDIS o altre strutture regionali.

Art. 17

(Tassa regionale per il diritto allo studio)

1. La tassa regionale per il diritto allo studio, prevista dall'[articolo 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549](#) (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), si applica a tutti gli studenti per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, degli AFAM, degli ITS aderenti e dell'ISIA. La tassa è dovuta altresì in caso di trasferimento da università aventi sede legale in altre regioni.
2. L'importo della tassa di cui al comma 1 è disciplinato dall'[articolo 3, comma 21, della legge 549/1995](#).
3. Gli studenti, tenuto conto di quanto stabilito al comma 3 dell'articolo 3, sono tenuti al pagamento all'atto dell'iscrizione in un'unica soluzione.
4. La Regione si avvale delle università, con la collaborazione degli AFAM, degli ITS aderenti e dell'ISIA eventualmente interessati, per lo svolgimento delle funzioni relative alla riscossione della tassa sulla base di apposita convenzione da stipularsi con le parti interessate, nella quale vengono definite le modalità di riscossione e di riversamento alla Regione.

5. I criteri per la concessione dell'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa di cui al comma 1 agli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi sono determinati nel Programma di cui all'articolo 6, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa statale vigente.
6. Per quanto non previsto da questo articolo, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia nonché quelle di cui alla [legge regionale 20 febbraio 1995, n. 18](#) (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali), in quanto compatibili, per l'accertamento delle violazioni, la decadenza, i rimborsi e l'applicazione delle sanzioni.

Art. 18

(Tassa di abilitazione all'esercizio professionale)

1. La tassa prevista dal primo comma dell'articolo 190 del testo unico approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](#) (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, divenuta tributo proprio regionale, è fissata in euro 103,00 ed è devoluta per le finalità previste da questa legge.
2. La tassa è corrisposta dagli interessati con versamento sull'apposito conto corrente postale o tramite bonifico bancario sul conto intestato alla tesoreria regionale.
3. Per quanto non previsto da questo articolo, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia nonché quelle di cui alla [l.r. 18/1995](#), in quanto compatibili, per l'accertamento delle violazioni, la decadenza, i rimborsi e l'applicazione delle sanzioni.

Art. 19

(Soppressione degli ERSU)

1. I commissari straordinari nominati ai sensi della [legge regionale 21 settembre 2015, n. 23](#) (Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario - ERSU) e il Direttore provvedono, ciascuno per le proprie competenze, alla cura degli affari correnti e all'adozione degli atti indifferibili e urgenti sino alla data di costituzione dell'ERDIS ai sensi del comma 4. I commissari trasmettono alla Giunta regionale, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la ricognizione del personale in servizio, della consistenza e destinazione d'uso del patrimonio e il fabbisogno finanziario necessario alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il rendiconto delle attività e passività degli stessi alla data suddetta.
2. Gli ERSU di Ancona, Camerino, Macerata e Urbino sono soppressi dalla data di costituzione dell'ERDIS il quale subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli ERSU soppressi. Il personale degli ERSU è trasferito all'ERDIS, che subentra anche nella conduzione dei contratti relativi agli immobili utilizzati a qualunque titolo dagli ERSU alla data di entrata in vigore di questa legge.
3. Dalla data di cui al comma 2, i beni mobili e immobili e le attrezzature di proprietà dei singoli ERSU confluiscono nel patrimonio dell'ERDIS.
4. L'ERDIS si intende costituito con la nomina dei suoi organi da parte della Regione da effettuarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge nel rispetto di quanto previsto negli articoli 9 e 12 nonché delle procedure di cui alla [l.r. 34/1996](#).

Art. 20

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La Giunta regionale determina le modalità di costituzione e funzionamento della Conferenza di cui all'articolo 15 entro venti giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.
2. In sede di prima applicazione:
 - a) la Giunta regionale presenta al Consiglio-Assemblea legislativa il Piano di cui all'articolo 5 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge;
 - b) il Piano ed il Programma previsti rispettivamente agli articoli 5 e 6, nelle more della costituzione della Conferenza di cui all'articolo 15, sono approvati sentiti i sindaci dei comuni sede di università o AFAM, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori a livello regionale, le organizzazioni più rappresentative degli studenti universitari, i rettori delle università e i presidenti degli AFAM.
3. Al personale dell'ERDIS è applicato il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, poi comparto delle funzioni locali, ivi comprese le rispettive aree dirigenziali, in base a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2016/2018) stipulato in data 13 luglio 2016. All'atto del trasferimento all'ERDIS il personale degli ERSU mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata e il trattamento di previdenza dei dipendenti regionali di cui alla [legge regionale 3 novembre 1984, n. 34](#) (Trattamento di previdenza dei dipendenti regionali). Le corrispondenti risorse sono trasferite all'ERDIS, in particolare quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti. L'ERDIS costituisce il fondo unico delle risorse del salario accessorio tenendo conto dei fondi costituiti presso ciascun ERSU sulla base degli importi goduti antecedentemente al trasferimento.
4. Il personale a tempo determinato, in servizio presso gli ERSU alla data di entrata in vigore di questa legge, è trasferito all'ERDIS fino alla scadenza del contratto di lavoro in essere.
5. La gestione del trattamento economico previdenziale e assistenziale del personale dell'ERDIS può essere affidata mediante convenzione alla struttura organizzativa regionale competente in materia di personale.
6. L'ERDIS stipula le convenzioni di cui all'articolo 14 entro sei mesi dalla data della nomina dei suoi organi. Tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 13, le convenzioni sono stipulate previa consultazione delle organizzazioni sindacali più

rappresentative, al fine di stabilire orari di lavoro, modalità di utilizzo delle risorse assegnate, mansioni attribuite.

7. L'ERDIS, entro il termine indicato al comma 6, programma la destinazione delle risorse finanziarie disponibili e le distribuisce sulla base dei trasferimenti effettuati dalla Giunta regionale nell'ultimo triennio e in proporzione al livello medio dei servizi erogati nel medesimo periodo, tenuto conto di quanto attribuito a ciascun ERSU di cui è disposta la soppressione per effetto di questa legge. Alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 14 è previsto il mantenimento della medesima dotazione organica esistente per garantire gli stessi livelli di servizi erogati da parte dei singoli ERSU di cui è disposta la soppressione per effetto di questa legge.

8. Per gli immobili acquisiti dall'ERDIS che, alla data di entrata in vigore di questa legge, sono oggetto di interventi di ristrutturazione e risanamento conservativo, l'ERDIS stesso istituisce un'apposita gestione stralcio, in base alle modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

9. Le eventuali risorse derivanti dalla riduzione del contributo delle spese del personale, a seguito delle cessazioni a qualsiasi titolo del rapporto di lavoro, fatte salve le eventuali sostituzioni necessarie a garantire la maggiore efficienza delle attività svolte, sono destinate ad incrementare il finanziamento per il diritto allo studio, nel rispetto delle disposizioni nazionali vigenti.

10. Le risorse derivanti da eventuali alienazioni di immobili, mobili e attrezzature, di proprietà dell'ERDIS o della Regione Marche destinate al diritto allo studio, saranno reinvestite, per la medesima finalità, sul territorio su cui insistevano i beni dismessi.

11. Fino alla data di costituzione dell'ERDIS, continuano ad applicarsi agli ERSU le disposizioni contenute nell'articolo 22, in quanto compatibili.

Art. 21

(Disposizioni finanziarie)

1. Al finanziamento di questa legge concorrono risorse statali, regionali proprie, regionali vincolate ed eventuali risorse comunitarie.

2. I proventi derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio di cui all'articolo 17 di questa legge già iscritti a carico del Titolo 1 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2017/2019 per complessivi euro 6.553.960,00 annui sono destinati alle finalità di cui all'articolo 3, commi 20 e 23, della [legge 549/1995](#).

3. I proventi derivanti dal gettito della tassa di abilitazione all'esercizio professionale di cui all'articolo 18 di questa legge, già iscritti a carico del Titolo 1 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2017/2019 per complessivi euro 145.896,00 annui, sono destinati all'erogazione delle borse di studio per euro 144.896,00 e per euro 1.000,00 alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 7 dell'articolo 15.

4. Per ciascuno degli anni 2017/2018 agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione di questa legge valutati in complessivi euro 21.702.856,00 si fa fronte con le risorse regionali che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della [l.r. 38/1996](#), già iscritte a carico della Missione 4 - Programma 04.

5. Le ulteriori risorse statali che verranno assegnate annualmente alla Regione Marche verranno iscritte a carico della Missione 4 - Programma 04.

6. Per gli anni successivi le spese sono autorizzate con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

7. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 22

(Modifiche e abrogazioni)

1. Alla Tabella A della [legge regionale 2 agosto 1984, n. 20](#) (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale), la voce: "Enti regionali per il diritto allo studio universitario ([l.r. 38/1996](#))" è soppressa.

2. Sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 26 giugno 1986, n. 19 (Norme per l'inquadramento del personale proveniente dalle opere universitarie e messo a disposizione della Regione Marche ai sensi del [D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616](#));

b) 16 gennaio 1990, n. 2 (Organizzazione Amministrativa degli Enti Regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU));

c) 1° settembre 1992, n. 36 (Modifica della [L.R. 16 gennaio 1990, n. 2](#): "Organizzazione amministrativa degli enti regionali per il diritto allo studio universitario - ERSU");

d) 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario);

e) 24 marzo 1998, n. 7 (Modifica [Legge regionale 2 settembre 1996, n. 38](#) "Riordino in materia di diritto allo studio universitario");

f) 10 dicembre 2003, n. 22 (Modifiche alla [legge regionale 2 settembre 1996, n. 38](#) "Riordino in materia di diritto allo studio universitario");

g) 13 luglio 2005, n. 17 (Proroga organi degli enti dipendenti dalla Regione);

h) 16 dicembre 2005, n. 32 (Modifiche alla [legge regionale 2 settembre 1996, n. 38](#) "Riordino in materia di diritto allo studio universitario");

i) 27 luglio 2010, n. 9 (Proroga degli organi di enti e aziende operanti in materie di competenza della Regione e dei rappresentanti della Regione in associazioni culturali regionali);

l) 17 gennaio 2011, n. 1 (Proroga degli Organi degli ERSU);

m) 3 maggio 2011, n. 8 (Ulteriori modifiche alla [Legge regionale 17 gennaio 2011, n. 1](#) "Proroga degli organi degli ERSU" e proroga degli organi degli ERAP);

n) 13 dicembre 2011, n. 26 (Ulteriore proroga degli Organi degli ERSU);

- o) 3 ottobre 2014, n. 24 (Modifiche alla [legge regionale 2 settembre 1996, n. 38](#) "Riordino in materia di diritto allo studio universitario");
- p) 21 settembre 2015, n. 23 (Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario - ERSU);
- q) 7 aprile 2016, n. 7 (Modifica alla [legge regionale 21 settembre 2015, n. 23](#). Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario ERSU");
- r) 18 ottobre 2016, n. 24 (Modifica alla [legge regionale 21 settembre 2015, n. 23](#) "Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)");
- s) 27 gennaio 2017, n. 2 (Ulteriori modifiche alla [legge regionale 21 settembre 2015, n. 23](#) "Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)").
3. Sono altresì abrogati:
- a) l'[articolo 12 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 25](#) (Assestamento del bilancio 2008);
- b) il [comma 9 dell'articolo 10 della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16](#) (Assestamento del bilancio 2010).

Art. 23

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.